

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2025, n. 1148

Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Formazione, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo ;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. approvare il documento, sub Allegato A “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le Linee Guida già approvate con D.G.R. n. 622/2015;
2. approvare il documento, sub Allegato B “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. stabilire che dette disposizioni troveranno piena attuazione e potranno essere applicate a seguito dell’adozione dei successivi e consequenziali atti da parte della Dirigente della Sezione Formazione;
4. demandare a successivi atti della Dirigente della Sezione Formazione l’adozione dei format di cui all’All. A, nonché l’adozione degli Avvisi per le candidature degli esperti di cui all’Allegato B;
5. rinviare ad ulteriori confronti con il partenariato economico, sociale e istituzionale la definizione del sistema IVC per le competenze acquisite in contesti non formali e informali;

6. stabilire la pubblicazione a cura della struttura proponente dei contenuti specifici delle disposizioni in oggetto, di cui agli allegati al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione “Repertorio Regionale”, al fine di favorirne la massima diffusione;

7. pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito

del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, sulle “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 luglio 2024 “Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 622 di approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN);

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Premesso che:

- la normativa nazionale precitata definisce i livelli essenziali e gli standard minimi del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze e rappresenta l'alveo entro cui Regioni e PP.AA. dovranno costruire il proprio quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione (IVC);
- la L.R. 7 agosto 2002, n. 15 come modificata nel 2018, all'art. 29, definisce gli elementi essenziali della nuova procedura di "Certificazione": il passaggio dalla rappresentatività dei diversi ruoli istituzionali coinvolti nel percorso formale al presidio degli aspetti metodologici e dei contenuti settoriali rispetto alle competenze oggetto della valutazione, che deve essere svolta a cura di personale addetto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione, con la presenza di personale addetto alla Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione, ai sensi del D.I. 30/06/2015;
- con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha proseguito il percorso, definendo il modello operativo di erogazione del servizio IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una sperimentazione su un ampio e significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare l'andamento e gli eventuali correttivi da apportare e con conseguente A.D. n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata la procedura di "Chiamata ai destinatari per l'accesso alla sperimentazione del

servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica professionale regionale;

- il “Piano nazionale nuove competenze” (PNC) adottato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 dicembre 2021 e il successivo “Piano Nuove Competenze -Transizioni” (PNCT) in coerenza e ad integrazione di quanto già previsto nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), adottato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2024 definisce le caratteristiche della nuova offerta formativa che, su tutto il territorio nazionale, deve consentire il conseguimento di qualificazioni e micro qualificazioni;
- in attuazione del PNC, con Atto del Dirigente Sezione Formazione del 5 settembre 2022, n. 1299, è stato approvato l’Impianto del Nuovo Catalogo dell’Offerta Formativa regionale (COF), che, contempla diverse tipologie di percorsi formativi finalizzati tanto all’acquisizione di qualificazioni riferite al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) o al Repertorio delle Qualifiche e Percorsi Normati (RQPN), quanto all’acquisizione di attestazioni di competenze specifiche riconducibili ai diversi quadri comunitari (QCER , DigiComp, EntreComp, LifeComp e OCSE-PIAAC) e norme privatistiche (es. UNI);

CONSIDERATO CHE

- alla luce della sperimentazione condotta, la Sezione Formazione a partire dal 2023 ha avviato un percorso di coprogettazione del sistema regionale di IVC con il Partenariato economico e sociale;
- in tale contesto è stato condiviso di procedere prioritariamente al completamento della riforma delle procedure di certificazione in esito a percorsi formali, come avviata con la modifica del 2018 alla L.R. n. 15/2002, rendendo operativo il passaggio dalla Commissione d’esame

“rappresentativa” a quella composta da esperti titolari delle funzioni delineate negli standard minimi nazionali;

- parallelamente, allo scopo di attuare detta riforma, si rende necessario avviare il sistema di composizione e gestione degli elenchi degli esperti, da attivare nelle nuove Commissioni d’esame;
- la Sezione Formazione ha, dunque, predisposto i dispositivi, parti integranti del presente atto che sono stati trasmessi per approvazione con nota del 18/06/2025 al Partenariato economico e sociale, previo confronto *de visu*;
- l’adozione con il presente provvedimento dei predetti dispositivi è propedeutica alla prosecuzione dei lavori di confronto sul tema IVC, che coinvolgeranno tutti i componenti del Comitato Tecnico Regionale, nonché gli operatori e stakeholders del territorio;

POSTO, pertanto, che:

- con l’allegato A si intende fornire disciplina unitaria circa le procedure di certificazione e rilascio di attestazioni relativamente alle diverse tipologie di qualificazioni e percorsi rientranti nella titolarità della Regione Puglia in esito i corsi formalmente da questa autorizzati;
- con l’Allegato B si intende fornire disposizioni in merito ai requisiti di accesso, alle procedure di permanenza, aggiornamento e gestione degli elenchi degli Esperti coinvolti nelle procedure di certificazione (Commissione d’esame finale) in esito a corsi erogati su autorizzazione formale della Regione Puglia;

Con il presente provvedimento si propone di:

- approvare il documento, sub Allegato A “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le Linee Guida già approvate con D.G.R. n. 622/2015;
- approvare il documento, sub Allegato B “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- stabilire che dette disposizioni troveranno piena attuazione e potranno essere applicate a seguito dell'adozione dei successivi e consequenziali atti da parte della Dirigente della Sezione Formazione;
- demandare a successivi atti della Dirigente della Sezione Formazione l'adozione dei format di cui all'All. A, nonché l'adozione degli Avvisi per le candidature degli esperti di cui all'Allegato B;
- rinviare ad ulteriori confronti con il partenariato economico, sociale e istituzionale la definizione del sistema IVC per le competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- stabilire la pubblicazione a cura della struttura proponente dei contenuti specifici delle disposizioni in oggetto, di cui agli allegati al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione "Repertorio Regionale", al fine di favorirne la massima diffusione;
- pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali in versione integrale.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. del 7 agosto 2024, n. 1161
Esito Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.


Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. K) della L.R. 7 del 1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare il documento, sub Allegato A “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce le Linee Guida già approvate con D.G.R. n. 622/2015;
2. di approvare il documento, sub Allegato B “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che dette disposizioni troveranno piena attuazione e potranno essere applicate a seguito dell'adozione dei successivi e consequenziali atti da parte della Dirigente della Sezione Formazione;
4. di demandare a successivi atti della Dirigente della Sezione Formazione l'adozione dei format di cui all'All. A, nonché l'adozione degli Avvisi per le candidature degli esperti di cui all'Allegato B;
5. di rinviare ad ulteriori confronti con il partenariato economico, sociale e istituzionale la definizione del sistema IVC per le competenze acquisite in contesti non formali e informali;
6. di stabilire la pubblicazione a cura della struttura proponente dei contenuti specifici delle disposizioni in oggetto, di cui agli allegati al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione “Repertorio Regionale”, al fine di favorirne la massima diffusione;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionali in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

LA RESPONSABILE E.Q.

10

 Rossana
Ercolano
30.07.2025
12:43:00
GMT+02:00

“Attuazione sistema delle Competenze”

(Rossana Ercolano)

firma

LA DIRIGENTE di Sezione “Formazione”

(Monica Calzetta)

firma

Monica
Calzetta
31.07.2025
14:06:18
GMT+01:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.

LA DIRETTORA di Dipartimento

“Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione”

(Silvia Pellegrini)

firma

Silvia Pellegrini
01.08.2025 16:17:02
GMT+02:00

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Leo
Sebastiano Giuseppe
04.08.2025
09:23:30
UTC

(Sebastiano LEO)

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

REGIONE PUGLIA

***Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Formazione***

***Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione
formale***

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Sommario

Premessa	3
1. Il processo di valutazione nei percorsi di formazione formale.....	5
2. Il processo di valutazione in riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP).....	8
2.1 La valutazione degli apprendimenti	9
2.2 La certificazione delle competenze.....	11
2.2.1 L’identificazione	13
2.2.2 La valutazione	15
2.2.3 L’attestazione.....	27
3-Il processo di valutazione in riferimento al Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN) e alle regolamentazioni pubbliche e privatistiche.....	29
3.1 Procedure di esame per le tipologie di percorsi A e B finalizzati al rilascio di un attestato di QUALIFICAZIONE o di un attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	32
3.1.1 La composizione della Commissione di esame	32
3.1.2 Fasi della procedura di esame	33
3.2 Tipologia di attestazioni.....	39
4.Il processo di valutazione in riferimento ad altri standard di competenze.....	41
4.1 La valutazione degli apprendimenti	41

Allegati

- A- 1 Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all’esame e all’attestazione finale

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni per la progettazione e lo svolgimento degli esami in esito a percorsi formativi formali che hanno come riferimento le Figure Professionali inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) e i percorsi formativi classificati nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN).

La Regione Puglia, in qualità di ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13¹, si è dotato delle infrastrutture fondanti il “Sistema Regionale delle Competenze” con la definizione di:

- indirizzi generali² che identificano standard professionali, formativi e di certificazione per il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;
- standard professionali identificati nel Repertorio Regionale di Figure Professionali (RRFP)³ e nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN)⁴;
- standard formativi per la realizzazione dei percorsi⁵;
- Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC)⁶.

A seguito della definizione della strategia nazionale per l’apprendimento permanente⁷, dell’istituzione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC)⁸ messo a regime nel 2021⁹ e dell’adozione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle

¹ Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

² DGR n. 2273 del 13 Novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”

³ DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico” e DD n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;

⁴ AD n. 686 del 09/08/2016 Approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN)

⁵ DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare” e DD n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”

⁶ DGR n. 1147/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze”

⁷ Legge 28 Giugno 2012, n.92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (GURI n.153 del 3 Luglio 2012) art. 4

⁸ Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, ibidem

⁹ Il Sistema Nazionale di Certificazione delle competenze (SNCC) è stato istituito con il D.lgs n.13/2013 ed è divenuto operativo il 5 Gennaio 2021 con l'adozione del Decreto 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

qualificazioni regionali e delle relative competenze¹⁰, la Regione Puglia ha definito una nuova procedura per la certificazione delle competenze¹¹ che sarà applicata alle commissioni d’esame che prevedono il rilascio di qualificazioni regionali ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

La nuova procedura di certificazione delle competenze consente il riconoscimento ed il formale accertamento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali e prevede il rilascio di un’attestazione di parte terza, avente valore di atto pubblico. L’accertamento delle competenze è condotto da una commissione d’esame nominata dalla Regione, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale, che saranno descritti di seguito.

Alla luce del nuovo assetto normativo, si è reso necessario adeguare, al recente quadro normativo, le attuali disposizioni attuative inerenti lo svolgimento degli esami¹² con l’approvazione di nuove Linee guida che si configurano come uno strumento operativo messo a disposizione degli Organismi di Formazione, attuatori dei percorsi di formazione professionale riconosciuti, autorizzati/finanziati ai fini della progettazione e dell’organizzazione delle prove finali a conclusione dei percorsi di formazione formale. Le presenti Linee Guida sono, inoltre, riferimento utile anche alla Commissione di esame quale guida allo svolgimento delle prove.

Le presenti Linee guida sono coerenti a quanto disposto a livello nazionale:

- in relazione alle norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali ed agli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- ai riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze e della procedura di certificazione, agli standard minimi di attestazione e registrazione delle competenze e agli standard minimi di sistema, così come delineati nel D.I. del 30/06/2015¹³;

e tengono conto della normativa nazionale in merito all’adozione di “Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari” adottate il 5 Gennaio 2021¹⁴ che raccoglie le

¹⁰ Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (GURI n. 166 del 20 luglio 2015).

¹¹ Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019), art. 22 - Modifica art. 29 della LR n.15/2002 sulla procedura certificazione delle competenze

¹² Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 622 - Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”, DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2010, n. 1919 L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni, Deliberazione della Giunta Regionale n. 879 del 29 maggio 2018 - Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 -APPROVAZIONE MODIFICHE

¹³ Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

¹⁴ Decreto 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l’adozione delle Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

disposizioni operative per l’interoperatività degli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

1. Il processo di valutazione nei percorsi di formazione formale

Le presenti Linee guida rappresentano un documento tecnico destinato agli enti titolari in Regione Puglia per lo svolgimento degli esami a conclusione di percorsi di formazione formale finalizzati al rilascio di diverse tipologie di attestazioni (di parte seconda o terza¹⁵) anche per la certificazione delle competenze.

Nello specifico, il documento costituisce riferimento per gli organismi di formazione, attuatori dei percorsi di formazione professionale riconosciuti, autorizzati/finanziati, per la progettazione e lo svolgimento degli esami in esito a percorsi formativi definiti quali contesti di apprendimento formale¹⁶:

Per **apprendimento formale** s’intende l’apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. (art. 2, Dlgs 16 gennaio 2013, n.13).

Di norma, i percorsi formativi sono progettati dagli organismi formativi, identificando uno *standard professionale* di riferimento (ad esempio una figura professionale del Repertorio Regionale Figure Professionali) e articolando gli stessi in relazione a specifici *standard formativi*, approvati dall’amministrazione regionale, che definiscono le regole per l’erogazione dei percorsi (ad esempio la durata, le ore di stage, le modalità di verifica degli apprendimenti, etc).

In relazione alle diverse tipologie di standard, i percorsi formativi, prevedono il rilascio di attestazioni di diverso valore.

Di seguito, presentiamo uno schema sinottico delle macro tipologie di percorsi formativi previsti sulla base dello standard di riferimento, dell’oggetto di valutazione, della modalità di valutazione e della tipologia di attestazione rilasciata:

¹⁵ All’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 30 Giugno 2015 si riportano le definizioni delle diverse tipologie di attestazioni (prima, seconda e terza parte). Per “attestazione di parte seconda” s’intende l’attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolare che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Per “attestazione di parte terza” s’intende l’attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente pubblico titolare, con il supporto dell’ente titolare che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolari, costituiscono attestazione di parte terza.

¹⁶ All’art 2 del Dlgs 16 gennaio 2013, n.13 si riportano le definizioni di apprendimento permanente e la distinzione tra apprendimento formale, non formale ed informale. Per “apprendimento non formale” s’intende l’apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. Per “apprendimento informale” s’intende l’apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Oggetto di valutazione	Standard di riferimento	Modalità di valutazione ¹⁷	Tipologie di attestazioni previste
Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia			
Qualificazione riferita ad una Figura Professionale così come classificata nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) comprensive di tutte le Unità di Competenze così come repertorate	Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), associato al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) ¹⁸ del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	Esame con Commissione pubblica per la certificazione delle competenze	Attestato di qualificazione professionale/Certificato di competenza (Attestazioni di parte terza) Dichiarazione degli apprendimenti (Attestazione di parte seconda) Attestato di frequenza (Attestazione di parte seconda)
Competenze (denominate Unità di Competenza- UC) di singole Figure professionali così come classificate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)	Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), associato al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) ¹⁹ del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13	Esame con Commissione interna per la valutazione degli apprendimenti/ Esame con Commissione pubblica per la certificazione delle competenze ²⁰	Dichiarazione degli apprendimenti (Attestazione di parte seconda) Certificato di competenza (Attestazione di parte terza) Attestato di frequenza (Attestazione di parte seconda)
Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore e altri standard della formazione regolamentata			
Profili professionali finalizzati all'acquisizione di una qualificazione oppure un'idoneità che costituisce uno dei requisiti per l'esercizio di una determinata attività lavorativa/professionale	Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN) oppure standard professionali regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-Regioni.	Esame con Commissione pubblica per la certificazione delle competenze	Attestato di qualificazione (Attestazione di parte terza) Attestato di idoneità valido ai fini dell'abilitazione (Attestazione di parte terza) Attestato di frequenza (Attestazione di parte seconda)
Percorsi di formazione obbligatoria relativi a standard di regolamentazione pubblica non finalizzati all'acquisizione di una	Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore	Esame con Commissione interna per la valutazione degli	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti

¹⁷ Nelle modalità di valutazione si distingue l'esame con Commissione pubblica di nomina regionale per la certificazione delle competenze e l'esame con Commissione interna all'Organismo formativo per la verifica degli apprendimenti a conclusione del percorso formativo (nei casi previsti dagli standard professionali di riferimento e indicati nelle presenti Linee Guida)

¹⁸ Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 30 Giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

¹⁹ Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 30 Giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

²⁰ L'esame con Commissione pubblica per la certificazione delle singole competenze con rilascio di un'attestazione di terza parte verrà attivato nelle more dell'attuazione del sistema complessivo dei servizi regionali di Individuazione e Validazione delle Competenze.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

qualificazione la cui frequenza e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative	(RRQPN) oppure standard professionali regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-Regioni.	apprendimenti (o altre modalità di verifica indicate nel presente documento)	Attestato di frequenza (Attestazioni di parte seconda)
Competenze tecnico professionali relative a standard di regolamentazione privata non classificate nei Repertori regionali	Formazione correlata alla Normativa UNI, ECDL, EIPASS	Esame con Commissione interna per la valutazione degli apprendimenti (o altre modalità di verifica indicate nel presente documento)	Attestazione di messa in trasparenza delle competenze (Attestazione di parte seconda)
Altri standard di riferimento			
Competenze relative a quadri europei ed internazionali non classificate nei Repertori regionali ed altre tipologie di standard	Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC; Competenze trasversali e soft skills tra le competenze chiave per l'apprendimento permanente delineate dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01); competenze tecnico professionali correlate ad una o più ADA dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni	Esame con Commissione interna per la valutazione degli apprendimenti (o altre modalità di verifica indicate nel presente documento)	Attestazione di messa in trasparenza delle competenze (Attestazione di parte seconda)

L'*attestazione di parte seconda* è rilasciata dall'organismo che ha responsabilità del percorso formativo e che è secondo rispetto alla persona che ottiene l'attestazione.

L'*attestazione di parte terza* prevede il ricorso ad un esame erogato da una Commissione d'esame nominata dalla Regione Puglia, che è soggetto terzo rispetto alla persona ed all'organismo che ha erogato il percorso formativo. Rappresenta l'esito positivo della procedura di certificazione delle competenze che consente di acquisire un titolo che ha valore di atto pubblico sull'intero territorio nazionale ai sensi del d.lgs. 13/2013.

Nei successivi paragrafi verranno descritte le modalità di svolgimento di esame per le diverse tipologie di percorsi formativi distinguendo le prassi valutative in relazione:

- al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)
- al Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN) oppure a standard professionali regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-Regioni
- Ad altre tipologie di standard di competenze.

Se la qualificazione è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o ad un percorso alta specializzazione erogato da un Istituto Tecnico Superiore (ITS) oppure ad un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP), le prove di valutazione finale

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale/regionale in materia.²¹

2. Il processo di valutazione in riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)

I percorsi formativi che prendono a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) prevedono un processo di valutazione articolato in due momenti:

- la **valutazione degli apprendimenti**, a cura dell’Organismo formativo, che può rilasciarne attestazione su richiesta della persona candidata;
- la **certificazione delle competenze** a cura della Commissione d’esame, la cui attestazione viene rilasciata dall’amministrazione regionale.

Di seguito presentiamo uno schema sinottico:

	Valutazione degli apprendimenti	Certificazione delle competenze
Obiettivo	Verificare se e in che misura gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo , definiti in termini di <i>conoscenze</i> e <i>capacità</i> costitutive delle Unità di Competenza/AdA della figura professionale di riferimento, siano stati effettivamente conseguiti	Verificare l’effettivo possesso delle competenze che la persona ha acquisito ovvero, la capacità della persona candidata di realizzare le performance associate alle Unità di Competenza/AdA della figura professionale di riferimento
Oggetto di valutazione	Conoscenze e capacità/abilità della Figura professionale così come articolate e descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e sviluppate nelle Unità Formative costitutive del progetto approvato	Unità di competenze/Aree di Attività (UC/AdA) della Figura professionale, così come articolate e descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) e associate al Quadro Nazionale
Quando avviene	In itinere, ossia durante l’attività formativa	A conclusione dell’attività formativa durante l’esame finale erogato da una Commissione terza
Dispositivo di valutazione	Definizione del dispositivo di valutazione degli apprendimenti, ovvero delle metodologie e delle modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa	Definizione del dispositivo di valutazione delle competenze oggetto di certificazione, ovvero la progettazione di dettaglio delle prove da erogare in sede di esame finale
Chi la realizza	Organismo formativo con il supporto dell’Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)	Commissione d’esame nominata dall’amministrazione regionale

²¹ Legge n. 144 del 17 maggio 1999 – Istituzione del sistema IFTS, art. 69 - "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" DPCM del 25/01/2008 Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)

D.l. 7 settembre 2011 Norme generali per gli I.T.S. – diplomi, figure nazionali di riferimento, verifica e certificazione delle competenze

Legge n. 35 del 4 aprile 2012- Articolo 52 - Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.

Decreto 7 febbraio 2013 definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. (13A03258) (GU Serie Generale n.91 del 18-04-2013)

Legge 15 luglio 2022, n. 99 Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (22G00108)

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Come si realizza	Ogni singola Unità Formativa (U.F.) prevista nel percorso prevede una o più prove di valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze e capacità/abilità. L'attività di stage costituisce un'Unità Formativa a sé stante, e come tale deve prevedere una propria valutazione	Le competenze sono oggetto di una valutazione finale, che avviene sulla base del superamento di un esame finalizzato ad accertare la capacità della persona candidata di realizzare le performance associate all'Area/e di Attività delle Unità di Competenze, oggetto di certificazione e riferite alla Figura professionale
Attestazione in esito	Dichiarazione degli apprendimenti (attestazione di parte seconda) Attestato di frequenza (Attestazioni di parte seconda)	Attestato di Qualificazione/Certificato di competenze (attestazione di parte terza) Dichiarazione degli apprendimenti (attestazione di parte seconda) Attestazione di messa in trasparenza delle competenze (attestazione di parte seconda)
Chi rilascia l'attestazione	L'Organismo formativo rilascia una dichiarazione degli apprendimenti, su richiesta della persona candidata, nel caso in cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo. In caso di interruzione del percorso o completamento del percorso formativo con mancato superamento delle verifiche intermedie, si rilascia un'Attestazione di frequenza.	L'amministrazione regionale rilascia in esito all'esame, su format precompilato dall'Organismo formativo l'attestato di Qualificazione ed il Certificato di competenze. L'Organismo formativo rilascia su richiesta della persona candidata la dichiarazione degli apprendimenti nel caso in cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo. In caso di interruzione del percorso o completamento del percorso formativo con mancato superamento delle verifiche intermedie, si rilascia un'Attestazione di frequenza.

2.1 La valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti è il servizio, attivato esclusivamente nell'ambito dei percorsi di formazione formale, con il quale l'Organismo formativo verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del percorso formativo da parte dei singoli partecipanti.

L'organismo formativo è tenuto a realizzare, nell'ambito delle diverse Unità Formative (U.F.) del percorso, specifiche verifiche volte a valutare il conseguimento, da parte dei singoli partecipanti, degli obiettivi di apprendimento del percorso formativo definiti in termini di conoscenze e capacità/abilità, costitutive delle Aree di Attività - Unità di Competenze della Figura professionale di riferimento del RRFP.

La valutazione dovrà essere erogata a conclusione di ogni singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo con lo svolgimento delle prove previste nel progetto, individuando gli strumenti più idonei ad evidenziare gli apprendimenti specifici di ciascun segmento formativo (questionari, elaborati, simulazioni, prove tecnico pratiche, etc.).

Il superamento delle prove intermedie a conclusione di ogni singola Unità Formativa permette il rilascio al corsista (che ne faccia richiesta) di una Dichiarazione degli apprendimenti (in riferimento a conoscenze e/o capacità/abilità acquisite nel percorso formativo).

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La Dichiarazione di apprendimenti sarà rilasciata, solo ed esclusivamente a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative.

Nel caso di interruzione del percorso formativo (finalizzato a rilascio di qualificazione) prima della sua conclusione, l'organismo formativo dovrà rilasciare le dichiarazioni di apprendimenti relative alle UF superate positivamente.

La dichiarazione degli apprendimenti viene predisposta su specifico format regionale, che verrà adottato con successivo atto dirigenziale, in cui si riporta l'indicazione del percorso formativo frequentato e delle conoscenze e capacità/abilità acquisite.

L'attestazione, che ha valore di parte seconda, viene rilasciata, nei seguenti casi:

- al termine dei percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l'attivazione di un processo di certificazione di competenze;
- al termine di percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualificazione professionale, in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione;
- al termine di percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualificazione professionale in caso di mancato superamento dell'esame finale.

Si prevede altresì il rilascio di Dichiarazione degli apprendimenti in caso di superamento delle prove di valutazione finali inerenti un percorso formativo che ha come oggetto una o più competenze (denominate Unità di Competenza- UC) di singole Figure professionali così come classificate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) ove non prevista una procedura di certificazione delle competenze.

L'esame con Commissione pubblica per la certificazione esclusiva di singole competenze con rilascio di un'attestazione di terza parte sarà attivato nelle more dell'attuazione del sistema complessivo dei servizi regionali di Individuazione e Validazione delle Competenze.

Il presidio del processo di dichiarazione dovrà essere attribuito, nell'ambito dell'organismo formativo, ad un responsabile interno dei processi di valutazione che ricopre il ruolo di **Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze** (EVCC), quale responsabile tecnico-metodologico che svolge la funzione nazionale di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative” di cui al DLgs. 13/2013.

L'**Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze** (EVCC), in raccordo ai docenti esperti della materia, dovrà:

- garantire la coerenza tra il processo di valutazione degli apprendimenti ed il rapporto tra apprendimento e articolazione del percorso formativo;
- definire il dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa prevista nel percorso formativo;
- garantire la coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste e delle prove finali per l'eventuale rilascio delle certificazioni;
- garantire la correttezza del rilascio della dichiarazione degli apprendimenti con l'indicazione delle singole Unità Formative frequentate e delle relative prove di verifica superate.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La dichiarazione degli apprendimenti sarà spendibile secondo gli indirizzi che saranno adottati dalla Regione:

- all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale come credito formativo per l'ingresso in altri percorsi formativi formali, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione di un certificato di competenza o di una qualificazione;
- ai fini dell'accesso ad un esame finalizzato ad ottenere la certificazione relativa alla qualificazione professionale, così come descritta ed inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (comprendente di tutte le conoscenze e capacità/abilità) secondo le procedure che saranno adottate per i servizi di IV.

L'Organismo formativo si impegna a garantire alle persone candidate le medesime possibilità di conseguimento della dichiarazione degli apprendimenti al fine di agevolare il processo di certificazione delle competenze.

In caso di interruzione del percorso o completamento del percorso formativo con mancato superamento delle verifiche intermedie, l'Organismo formativo rilascia al partecipante un "Attestato di frequenza" su specifico format regionale, che verrà adottato con successivo atto dirigenziale.

L'attestato di frequenza si differenzia dalla dichiarazione degli apprendimenti in quanto costituisce un attestato che viene rilasciato nel caso di mancato superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso che si riferisce al Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

2.2 La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è la procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un'attestazione avente valore di atto pubblico di parte terza (art. 29, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, Riforma della formazione professionale) in conformità agli standard minimi nazionali (art. 6 Dlgs 16 gennaio 2013, n.13).

Nel presente documento viene descritta la procedura di certificazione delle competenze acquisita dalla persona esclusivamente in contesti formali, alla quale possono accedere anche un numero limitato di persone "candidate esterne" secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, in coerenza alla procedura di certificazione delle competenze a seguito di servizio di individuazione e validazione che verrà adottata con successivo atto.

La certificazione delle competenze, quale momento conclusivo di un percorso formale, prevede una valutazione - tramite un'apposita Commissione di esame - finalizzata al rilascio di un "certificato", quale attestazione di parte terza con valore di atto pubblico, relativo alle competenze acquisite dalla persona nel percorso formativo.


L'oggetto della procedura di certificazione sono esclusivamente le Unità di Competenza delle Figure inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP) associate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) acquisite dalle persone candidate che hanno partecipato a percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un attestato di qualificazione professionale.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La certificazione si riferisce alle Unità di Competenza che compongono un’intera Figura professionale così come classificata nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP); la certificazione relativa a singole competenze verrà attivata nelle more dell’attuazione del sistema complessivo dei servizi regionali di Individuazione e Validazione delle Competenze.

Nel caso in cui la persona candidata non superi le prove relative a tutte le Unità di Competenza/AdA della Figura di riferimento, come meglio esplicitato nei paragrafi successivi, è possibile il rilascio di certificazioni intermedie riferite alle singole Unità di Competenze/Ada delle quali venga accertato il possesso.

Di seguito presentiamo una sintesi del flusso delle attività previste nella procedura di certificazione delle competenze rispetto ai soggetti coinvolti:



ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.



Figura 1 – Flusso della attività della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali

L'amministrazione regionale ha la responsabilità del controllo del rispetto degli standard di processo e la garanzia della validità di quanto viene certificato quale ente pubblico titolare ai sensi del Dlgs 13/2013. Assicura, inoltre:

- il controllo della correttezza formale della procedura d'esame attraverso il Presidente della Commissione di esame, che è anche responsabile della certificazione ed è individuato dall'amministrazione che ne accerta le competenze;
- la presenza di procedure atte ad assicurare il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e correttezza nell'organizzazione ed erogazione delle attività di valutazione;
- la rispondenza delle attestazioni rilasciate agli standard definiti a livello nazionale, anche laddove predisposte dal ente titolato;
- la presenza di procedure per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché il tracciamento e la conservazione degli esiti delle prassi di valutazione.

L'organismo formativo dovrà prevedere il rispetto degli standard di processo descritti nel presente documento in tutte le fasi previste del servizio in qualità di ente titolato ai sensi del Dlgs 13/2013.

2.2.1 L'identificazione

La fase di identificazione consiste nell'ammissione alla procedura di certificazione che avviene tramite la presa d'atto del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti nel percorso formativo formale.

La fase di identificazione ha l'obiettivo di individuare le competenze da sottoporre ad accertamento ed a valutazione in sede di Commissione di esame e prevede le attività di:

- *Attivazione della procedura di esame*
- *Ammissione agli esami finali*

2.2.1.1 L'attivazione della procedura di esame

La procedura di certificazione delle competenze si rivolge a persone che hanno completato il percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze di un'intera Figura Professionale presente nel RRFP, che hanno superato positivamente le prove di valutazione intermedie del percorso e che sono in regola con la percentuale di frequenza al percorso (requisiti di ammissione all'esame).

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La richiesta di attivazione della procedura spetta all’organismo formativo che ha in carico gli iscritti al percorso di formazione formale; in tal caso l’iscrizione al percorso formativo vale come richiesta di individuale di certificazione delle competenze.

La richiesta di costituzione della Commissione di esame da parte dell’Organismo formativo deve essere inoltrata all’Amministrazione almeno 30 giorni prima della data programmata per la realizzazione degli esami secondo il modello previsto che verrà adottato con successivo atto dirigenziale.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- la Figura professionale del RRFP a cui corrisponde la qualificazione professionale;
- la descrizione del percorso svolto per l’acquisizione delle competenze della Figura;
- l’Atto di approvazione del progetto;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- l’elenco degli ammessi all’esame;
- il nominativo dell’Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (di seguito EVCC) che ricopre la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative e del suo sostituto avente medesimo ruolo.

La Commissione è nominata dall’amministrazione regionale e la comunicazione della nomina viene trasmessa all’Organismo formativo.

2.2.1.2 L’ammissione all’esame per il rilascio di qualificazione professionale

L’ammissione all’esame per il rilascio di qualificazione professionale spetta all’organismo formativo, ente titolato che ha in carico i soggetti richiedenti la procedura di certificazione in esito a percorso formale rivolta ai partecipanti di un percorso formativo riconosciuto e/o autorizzato/finanziato inerente gli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia.

Sono ammessi all’esame anche un numero limitato di persone candidate esterne con le seguenti caratteristiche:

- soggetti provenienti dal Servizio di Individuazione e Validazione in possesso di specifiche caratteristiche come definite in specifico atto regionale;
- soggetti che non hanno partecipato, per cause di forza maggiore, alla sessione di esame in esito al percorso formativo frequentato e per i quali l’organismo formativo abbia formalizzato richiesta di inserimento in nuova commissione di esame all’amministrazione regionale.

Nei sopracitati casi, il numero massimo delle persone candidate esterne non potrà essere superiore ad 1/4 del numero delle persone candidate ammesse al percorso formativo per non determinare oneri aggiuntivi all’organismo formativo. Nella determinazione del numero, in caso di decimali, si prevede all’arrotondamento per eccesso. A titolo esemplificativo, in caso di esame in esito ad un percorso formativo per 20 partecipanti ammessi, possono essere inseriti quali persone candidate “esterne” massimo 5 persone; la sessione di esame avrà quindi 25 persone candidate totali.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Entro trenta giorni antecedenti la data di svolgimento delle prove di esame l’organismo di formazione, con il supporto dell’EVCC, dovrà trasmettere all’amministrazione regionale la “richiesta di costituzione della Commissione di esame” oltre la progettazione delle prove di esame nelle modalità indicate al successivo paragrafo 2.2.2.2, comprensiva delle informazioni inerenti gli eventuali persone candidate esterne.

L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni persona candidata, della percentuale minima del 70% di presenza alle attività formative, ed all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, laddove previsto. Tali percentuali devono essere calcolate sul totale delle ore previste dal percorso formativo finalizzato al rilascio di attestato di qualificazione. Nel caso di riduzione del monte ore dovuto al riconoscimento di crediti in ingresso, la percentuale di frequenza minima si applica al nuovo monte ore. La percentuale minima di presenza al percorso formativo può variare nell’ambito di percorsi derivanti da norme a carattere nazionale e/o per filiere formative specifiche per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative.

Le ore destinate agli esami finali sono escluse dal raggiungimento di tale percentuale.

Nei casi in cui il requisito relativo alla frequenza non sia stato rispettato, l’Organismo formativo può decidere, in base alle informazioni relative alla persona candidata, alle ragioni ed alla consistenza delle assenze, di consentire in via eccezionale l’accesso all’esame. In ogni caso dovrà comunque essere garantita una frequenza minima del 50% delle ore del percorso, di cui almeno il 10% di ore stage.

L’Organismo formativo formalizza la propria decisione, riportandone le motivazioni, all’interno di un verbale sottoscritto dallo staff docente del corso e rende disponibile l’informazione sull’allievo con modalità rispettose della sua privacy. Tale verbale viene messo a disposizione della Commissione al momento dell’insediamento. La stessa è tenuta a valutare il caso ed a verbalizzare la decisione assunta.

La persona può richiedere di essere ammesso a sostenere l’esame in altra data solo per giustificati motivi e/o impedimenti oggettivi (es. motivi di salute) presentando idonea certificazione; in caso contrario perde il diritto all’ammissione all’esame.

L’ammissione ad altro esame è possibile qualora l’amministrazione regionale individui delle sessioni d’esame in esito a percorsi formativi relativi alla stessa certificazione in cui vi è disponibilità per l’ammissione di persone candidate esterne (nei limiti consentiti dal numero massimo). Se la persona accetta la data in cui si svolge l’esame proposta dall’amministrazione regionale viene ammesso come “persona candidata esterna”.

E’ possibile, in presenza di un numero di allievi ammessi agli esami inferiore a 8, nel rispetto e nei limiti della capienza delle aule, richiedere l’accorpamento di classi per la partecipazione ad esami relativi al medesimo profilo/attestazione in uscita.

2.2.2 La valutazione

La fase ha l’obiettivo di accertare attraverso una valutazione diretta le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, ed in caso di persone candidate esterne, anche quelle non formali e informali in esito alla validazione tramite i servizi di “individuazione e validazione” al fine di rilasciare una qualificazione di un’intera Figura professionale e/o certificare le competenze relative a una o più Figure professionali presenti nel RRFP. Le modalità di valutazione diretta, nonché la

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

definizione e la modalità di attribuzione di punteggio delle prove relative alle persone candidate esterne provenienti dai servizi IV verranno definite in un apposito atto regionale.

La valutazione prevede obbligatoriamente il ricorso allo svolgimento di un esame erogato da una Commissione nominata dall'amministrazione regionale, quale soggetto terzo rispetto all'organismo formativo che ha erogato il percorso formativo oppure all'ente titolato che ha erogato il servizio di “individuazione e validazione”.

La fase di valutazione deve essere realizzata mediante:

- la progettazione e la realizzazione di un sistema di valutazione delle Unità di Competenza coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse;
- il presidio metodologico delle diverse attività di svolgimento dell'esame attraverso la presenza delle funzioni di presidio nazionali di cui al DLgs. 13/2013, nello specifico la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (nello specifico, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze -EVCC) e la funzione di realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze (nello specifico, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale -ESFP);
- il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione delle certificazioni.

La valutazione diretta prevede il ricorso a prassi valutative atte a garantire i principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza di cui al Decreto Ministeriale del 30 Giugno 2015 ed alle “Disposizioni per l'adozione delle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al Decreto 5 gennaio 2021.

2.2.2.1 La composizione della Commissione di esame

La Commissione di esame per il rilascio di certificazione è costituita ai sensi della Legge regionale n.15/2002 e ss.mm.ii.²² ed è ritenuta validamente costituita con la presenza di:

- a) una/un esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC);
- b) una/un esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP);
- c) una/un funzionaria/o pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.

La Commissione è nominata dalla Regione Puglia individuando i componenti da specifici elenchi regionali nel rispetto dei principi di rotazione, vicinanza territoriale e disponibilità.

Gli elenchi regionali sono periodicamente aggiornati e prevedono una verifica dei requisiti richiesti.

L'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) è designata/o dall'organismo formativo e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

²² Legge regionale n.15/2002 come modificata dalla L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019), art. 22 - Modifica art. 29 della LR n.15/2002 sulla procedura di certificazione delle competenze.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

- la progettazione, conduzione e valutazione delle prove di esame con la verifica della correttezza metodologica della procedura;
- la presentazione della documentazione relativa ai candidati;
- il presidio degli aspetti metodologici durante tutta la procedura di esame;
- la registrazione delle informazioni negli appositi dispositivi, comprese le attestazioni da rilasciare.

Nel caso di motivata impossibilità da parte dell’organismo formativo a designare l’esperta/o, l’organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

L’Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) è nominata/o dall’amministrazione regionale e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- la conduzione e valutazione delle prove rispetto agli aspetti contenutistici, professionali e tecnici della prova;
- il presidio degli aspetti contenutistici e professionali durante tutta la procedura di esame.

Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti nell'apposito elenco regionale, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

L’EVCC e l’ESFP:

a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell’organismo formativo, qualora l’esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo.

Il Presidente di Commissione di esame è nominato dall’amministrazione regionale e gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- verifica della presenza di tutti i componenti della Commissione ed eventuale segnalazione in caso di assenze;
- presa d’atto dell’eventuale sostituzione dell’esperto designato, qualora assente;
- organizzazione e coordinamento della riunione preliminare per la verifica delle prove rispetto alle competenze della Figura Professionale;
- presidio delle operazioni della sessione di esame;
- verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
- supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati.

Il Presidente deve, infine, essere disponibile per eventuali riconvocaioni della Commissione per sessioni suppletive, ove previste.

Ciascun ente titolato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

La terzietà, in sede di valutazione per la certificazione, è assicurata dalla presenza nella commissione d’esame dell’esperto di settore e del presidente di commissione, soggetti che non hanno concorso all’erogazione del percorso formativo o del servizio IV (nel caso di candidati esterni).

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

2.2.2.2 La progettazione delle prove di esame

La titolarità della progettazione delle prove di esame per la valutazione delle competenze spetta all’organismo formativo, ente titolato che ha in carico tutti i soggetti richiedenti la procedura di certificazione in esito al percorso formale, comprese “le persone candidate esterne”, ove presenti, nella misura stabilita. I costi dell’attività di progettazione sono a carico dell’organismo formativo.

La progettazione delle prove d’esame deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di costituzione della Commissione almeno 30 giorni prima della realizzazione delle stesse; l’Amministrazione provvede poi a trasmetterla al Presidente.

La progettazione delle prove di esame è predisposta e coordinata dall’Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC), iscritta/o nell’Elenco regionale, quale responsabile interno dei processi di valutazione dell’organismo formativo in raccordo ai docenti esperti nella materia/contenuti professionali oggetto di valutazione.

La progettazione delle prove di esame viene condivisa in sede di riunione preliminare della Commissione.

L’Organismo formativo garantisce che la progettazione delle prove sia conforme a quanto definito dalle presenti Linee Guida.

Il sistema di valutazione deve focalizzarsi sulla rilevazione del **livello di padronanza** (performance) con cui il candidato è in grado di svolgere le principali **prestazioni attese** (relative alle Aree di attività) necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti la Figura di riferimento.

La progettazione delle prove di valutazione deve assicurare un sistema di valutazione delle singole competenze (Unità di competenza/Aree di Attività) coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse.

Il riferimento per la valutazione è rappresentato dagli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) della Regione Puglia e deve essere progettato in relazione all’oggetto specifico della certificazione, specificatamente:

- *la sessione d’esame, finalizzata al rilascio dell’attestato di qualificazione, deve accertare l’effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento.*

Il set di prove di valutazione dovrà assumere pertanto la **prestazione** e il **prodotto/servizio risultante dalla prova** come **espressione misurabile delle competenze possedute** dal candidato e agite in una situazione assimilabile e sufficientemente rappresentativa di quelle che caratterizzano il contesto lavorativo/professionale di riferimento della Figura Professionale.

A tal fine la progettazione delle prove dovrà necessariamente prevedere:

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

1. almeno una **prova tecnico pratica** quale prova principe per la valutazione delle competenze oggetto di certificazione, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- tutte le Unità di Competenza/AdA devono obbligatoriamente essere oggetto di valutazione attraverso una o più prove tecnico-pratiche;
- la prova tecnico-pratica deve essere progettata con la finalità esplicita di verificare la capacità dell'individuo di realizzare le prestazioni attese caratteristiche delle Aree di Attività oggetto di valutazione e deve essere realizzata preferibilmente attraverso l'uso di strumentazione e materiali propri del contesto lavorativo;
- per “prova tecnico pratica” si considerano tutte le tipologie di prove che richiamano la risoluzione di un problema o la messa in pratica di situazioni simile al reale contesto professionale. A titolo esemplificativo, sono prove tecnico pratiche una simulazione, un elaborato tecnico, un'analisi di caso. Le prove di tipo oggettivo (ad es. test a domande chiuse, a completamento, etc) non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive della “prova tecnico pratica”;
- la scelta della tipologia della prova individuale o di gruppo deve tener conto delle caratteristiche tipiche dei contesti organizzativi in cui si realizza l'attività professionale prevista;
- ciascuna prova può valutare le performance riferita ad una o più Aree di Attività/Unità di Competenze; la scelta deve essere esplicitata in fase di progettazione. Qualora una prova intenda valutare più Unità di Competenza/AdA deve essere comunque possibile esprimere una valutazione per ogni Unità di Competenza/AdA oggetto di valutazione per l'eventuale rilascio di certificazioni intermedie per singole Unità di Competenza/Ada.

2. un **colloquio** quale parte integrante delle prove di valutazione da ritenersi obbligatorio, con le seguenti caratteristiche:

- l'oggetto del “colloquio”, che si svolge a livello individuale, è costituito dalla riflessione di quanto realizzato nel corso della/e prova/e tecnico pratiche e/o sull'approfondimento di specifiche conoscenze o capacità/abilità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenza oggetto di valutazione;
- il colloquio si effettua a completamento e/o a compensazione della/e prova/e tecnico pratiche effettuate e può riguardare:
 - l'argomentazione e l'integrazione di alcune attività realizzate e/o la motivazione di decisioni e soluzioni prese al fine di cogliere elementi, in particolare conoscenze, che nelle prove tecnico pratiche non è stato possibile apprezzare o osservare direttamente e/o in modo esaustivo (funzione di completamento);
 - l'analisi e la descrizione dell'attività realizzata nel corso della prova pratica, le difficoltà incontrate, gli eventuali errori commessi e relative soluzioni. Una prestazione inadeguata espressa nella prova pratica può essere compensata da una prestazione adeguata espressa nel colloquio (funzione di compensazione).

Al fine di fornire un sistema di valutazione trasparente, condiviso e misurabile sul valore da esprimere in relazione alla padronanza espressa dalla persona candidata, ogni singola prova dovrà individuare dei **criteri di valutazione** che saranno adottati attraverso una “**griglia di valutazione**”. La griglia di valutazione raccoglie l'espressione collegiale della valutazione espressa da parte di tutti i membri della Commissione in merito ai criteri/indicatori e livelli di padronanza oggetto di valutazione.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Per la definizione delle prove, dei criteri e degli indicatori per la valutazione è possibile consultare, ove presenti, anche le Schede di caso²³ presenti nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni a cui sono correlate le Figure del Repertorio Regionale.

Di seguito riportiamo, a titolo esemplificativo, una possibile articolazione dell’impianto di valutazione delle prove d’esame relative alle Unità di Competenza/AdA (UC/AdA) della qualificazione della figura di “Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti” (cod. 413)²⁴. L’esemplificazione che segue riporta alcune delle tabelle e delle fasi di compilazione che verranno registrate nel verbale di esame che verrà adottato con successivo atto dirigenziale:

N.	Tipologia di prova	Codice della/e Unità di Competenze oggetto di valutazione	Caratteristiche della prova	Tempi di svolgimento	Tipologia di locali ed attrezzature necessarie	Strumenti a supporto della Commissione
1	PROVA TECNICO PRATICA A	UC 1696- predisposizione di menù semplici) UC 1703-approvvigionamento materie prime	Esercitazione pratica per la redazione di un menu di 4 portate in relazione alla cucina del territorio con la definizione dell’ordine delle materie prime	1 ora	Aula didattica	Griglia di valutazione
2	PROVA TECNICA PRATICA B	UC 1706- conservazione e stoccaggio delle materie prime UC 1707- cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili UC 1708 -trattamento delle materie prime e dei semilavorati UC 1710 -preparazione piatti	Prova di simulazione per la preparazione di un piatto in piccoli gruppi	2 ore	Laboratorio di cucina con l’ausilio di attrezzature specifica, materie prime e DPI individuali	Griglia di valutazione
3	COLLOQUIO	UC 1696- predisposizione di menù semplici) UC 1703-approvvigionamento materie prime UC 1706- conservazione e stoccaggio delle materie prime UC 1707- cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili UC 1708 -trattamento delle materie prime e dei semilavorati UC 1710 -preparazione piatti	Riflessione sull’andamento delle prove pratiche per la redazione di un menù e per la preparazione del menù e di un piatto e/o approfondimenti a singole conoscenze e abilità	30 minuti a persona	Aula/supporti informatici (se a distanza)	Griglie di valutazione

Tabella 1– Schema esemplificativo della tipologia di prova/UC-AdA oggetto di valutazione

Ciascuna prova d’esame (tecnico-pratica, colloquio, etc.), sulla base della progettazione proposta, può valutare la performance riferita ad una o più Aree di Attività/Unità di Competenza e deve essere elaborata in tre “varianti” e/o tracce diverse al fine di esserne sorteggiata una in sede di svolgimento di esame.

²³ Il riferimento omogeneo per la prove di valutazione è costituito dalle *Schede di Caso (SC)* che delineano anche le risorse a supporto della valutazione. Le schede di caso sono associate ad ogni singolo risultato atteso delle ADA presenti nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni ([Home | Atlante Lavoro | INAPP](#))

²⁴ Il riferimento è l’Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti” (cod. 413). Le UC presenti sono: UC 1696- predisposizione di menù semplici), UC 1703-approvvigionamento materie prime, UC 1706- conservazione e stoccaggio delle materie prime, UC 1707- cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili UC 1708 -trattamento delle materie prime e dei semilavorati, UC 1710 -preparazione piatti.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La progettazione delle prove di esame, proposta alla Commissione di esame, deve presentare anche la composizione del punteggio e del peso di valutazione delle singole prove che tiene conto dei seguenti parametri:

- alla/e prova/e tecnico pratica possono essere attribuiti tra 0 e 100 punti per un peso percentuale massimo di 80/100 sul totale dell'esame. Qualora la prova valuti più Ada/UC, questa avrà un peso percentuale per ogni Ada/UC oggetto di valutazione

- al colloquio possono essere attribuiti tra 0 e 100 punti per un peso percentuale massimo di 30/100 sul totale dell'esame. Qualora la prova valuti più Ada/UC, questa avrà un peso percentuale per ogni Ada/UC oggetto di valutazione.

A titolo esemplificativo, presentiamo una proposta di pesi relative alle prove di esame per la Figura di “Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti” (cod.413 nel RRFP):

Tipologie di Prove	Peso delle prove sulle Unità di Competenza/Area di Attività					
	UC 1696- predisposizione di menù semplici)	UC 1703- approvvigionamento materie prime	UC 1706- conservazione e stoccaggio delle materie prime	UC 1707- cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili	UC 1708 - trattamento delle materie prime e dei semilavorati	UC 1710 - preparazione piatti
PROVA TECNICO PRATICA A	70%	70%				
PROVA TECNICO PRATICA B			80%	80%	80%	80%
Colloquio	30%	30%	20%	20%	20%	20%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabella 2– Schema esemplificativo dell'impianto del peso delle prove

La definizione delle prove ed il peso da attribuire a ciascuna UC è proposto in sede di progettazione dell'esame in relazione alle caratteristiche di ciascuna prova; può essere determinato da diversi fattori, tra i quali, ad esempio, la natura e la rilevanza di ciascuna ADA/UC nello svolgimento dei compiti previsti dalla prova, i risultati/prodotti attesi nella prova, etc. Anche il setting valutativo nel quale le persone candidate sono chiamate ad esercitare le performance “attese” può concorrere ad una diversa ponderazione delle UC, ad esempio in considerazione dei vincoli di osservabilità della prestazione, ai tempi di esecuzione delle prove, alle tecnologie a disposizione, etc.

La definizione delle prove dovrà esplicitare, infatti, anche le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento delle prove, tenendo conto di particolari bisogni che possono sorgere dalla eventuale presenza di persone con disabilità.

2.2.2.3 L'insediamento della Commissione di esame

Il giorno dell'insediamento della Commissione al Presidente di Commissione sono attribuite le seguenti funzioni di:

- 1) verifica della presenza di tutti i componenti della Commissione ed eventuale segnalazione in caso di assenze;

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

- 2) presa d’atto dell’eventuale sostituzione del componente designato, qualora assente;
- 3) organizzazione e coordinamento dell’attività di condivisione delle prove rispetto alle competenze (UC) della/e Figura/e Professionale che costituiscono l’obiettivo della certificazione.

Durante la sessione preparatoria, che si svolge nella prima giornata, il Presidente formalizza l’insediamento della Commissione, attraverso la compilazione dell’apposita sezione del “Verbale di esame” che verrà adottato con successivo atto dirigenziale.

Nella sessione preparatoria si svolgono le seguenti attività:

- attraverso una relazione sintetica svolta dall’Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) si prende atto delle caratteristiche delle persone candidate partecipanti alla sessione di esame, compreso i requisiti di ammissione all’esame, degli esiti degli apprendimenti intermedi derivanti dal percorso formale o dal servizio di individuazione e validazione delle persone candidate esterne all’esame.
- attraverso una presentazione dettagliata svolta dall’Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) si esamina e si acquisiscono gli elementi inerenti la progettazione delle prove di esame proposte. Vengono illustrate le prove proposte, il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste ed il peso da assegnare a ciascuna prova (espresso in percentuale), i materiali e le griglie di valutazione che dovranno essere utilizzate collegialmente da tutti i membri della Commissione.
- le prove d’esame devono essere predisposte nella misura di tre tracce, secondo le caratteristiche riportate al paragrafo 2.2.2.1. All’inizio dell’esame, verrà sorteggiata pubblicamente, tra le tre progettate, la traccia che sarà adottata nell’esame;
- la Commissione adotta le prove da realizzare, chiedendo eventualmente, qualora lo ritenga necessario, di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta formulata dall’Organismo formativo.
- La Commissione dovrà, infine, verificare la corrispondenza delle prove proposte dall’organismo formativo rispetto alle attrezzature e ai materiali disponibili, tenendo conto di particolari bisogni che possono sorgere dalla eventuale presenza di persone con disabilità.

2.2.2.4 Lo svolgimento dell’esame

La realizzazione delle prove deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere e al numero delle persone candidate previste, così come le attrezzature ed i materiali messi a disposizione delle persone.

A tutte le persone candidate devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove, di corretta somministrazione della/e prova/e tecnico pratiche nel rispetto delle norme in materia di sicurezza.

Nel caso di prova svolta a livello “di gruppo” occorre che sia possibile osservare e valutare in modo omogeneo la prestazione di ciascun singola persona candidata.

Ogni componente della Commissione deve essere in condizione di osservare e valutare la prestazione di ciascuna persona candidata, avvalendosi degli strumenti di osservazione/valutazione (griglie di valutazione) messi appositamente a disposizione della Commissione.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Nell’organizzazione dell’esame il Presidente e la Commissione devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1) l’esame non può avere inizio senza la presenza di tutti i componenti la Commissione
- 2) deve essere verificata l’identità delle persone candidate, attraverso l’esibizione di un documento d’identità
- 3) le persone candidate devono firmare la presenza in ingresso ed in uscita per ogni giornata di esame (Scheda di presenza dei candidati che verrà adottata con successivo atto dirigenziale);
- 4) la/e prova/e dovranno essere sorteggiate da una persona candidata pubblicamente tra tre elaborati progettati;
- 5) gli elaborati devono essere firmati dalle singole persone candidate e siglati dalla Commissione
- 6) deve essere apposta la firma di presenza giornaliera sul modulo "Scheda di presenza dei componenti di Commissione" che verrà adottato con successivo atto dirigenziale. Tale modulo verrà controfirmato dal Presidente, che si assume la responsabilità circa la validità delle firme apposte
- 7) gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell’apposito verbale d’esame che registra lo svolgimento di tutte le giornate d’esame
- 8) lo svolgimento di tutte le prassi valutative dovrà assicurare, da parte di tutti i membri della Commissione, il rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà, così come stabiliti dal Decreto 30 giugno 2015.

Il verbale di esame, in unico originale, deve essere siglato in ogni pagina da tutti i componenti della Commissione, firmato in calce e conservato presso la sede dell’Organismo formativo per un tempo illimitato.

Il verbale è lo strumento che riepiloga le diverse fasi del processo:

- descrizione del progetto
- fase preparatoria
- fase di realizzazione delle prove
- fase valutativa

Lo spazio riservato alle osservazioni può essere utilizzato per mettere in luce:

- eventuali anomalie o carenze emerse nel percorso formativo;
- la regolarità circa lo svolgimento delle prove e agli adempimenti previsti per l’Organismo formativo;
- il riscontro circa allievi assenti giustificati che dovranno essere sottoposti ad eventuale esame in seconda sessione.

L’acquisizione da parte dell’Amministrazione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.

Del verbale firmato dovranno essere prodotte 2 copie conformi all’originale, con la seguente destinazione:

- n. 1 copia da allegare agli attestati prodotti in originale all’atto della presentazione degli stessi all’Ufficio dell’Amministrazione per le opportune verifiche, unitamente a 2 copie dell’elenco attestati redatto secondo il format che sarà approvato con successivo atto;
- n. 1 copia per il Presidente di Commissione che provvede alla consegna dello stesso agli Uffici dell’Amministrazione competenti per la gestione delle attività.

L’Amministrazione, si riserva di adottare modalità diverse di trasmissione della documentazione, in conseguenza della realizzazione di procedure informatizzate per il rilascio delle attestazioni in uscita.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

In casi eccezionali, in presenza di documentata impossibilità delle persone candidate a partecipare agli esami, il Presidente di Commissione in accordo con gli altri componenti e con l’Organismo formativo ha la facoltà di riconvocare in seconda sessione la medesima Commissione per lo svolgimento delle prove, verbalizzando la decisione. La Commissione si riconvocherà secondo i tempi e le modalità concordate con l’Organismo formativo, dandone comunicazione all’Amministrazione.

Il Presidente assicura, nello svolgimento delle prove, il verificarsi di condizioni d’esame analoghe a quelle che si sono presentate per le persone candidate presenti alla prima sessione. Anche in questo caso le tracce da produrre per il sorteggio sono tre.

La durata degli esami in termini di giornate, comprendenti l’insediamento della Commissione e lo svolgimento delle attività preliminari all’esame, la/e prova pratica/e e il colloquio, la valutazione finale, è determinata dal tipo di qualificazione da conseguire; in ogni caso viene stabilita la durata minima in giorni due e la durata massima in giorni quattro.

Con il termine “giornata” s’intende lo svolgimento di un minimo di cinque ore.

Qualora il numero delle persone candidate da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove siano particolarmente complesse e/o sia particolarmente complessa la predisposizione del contesto per la loro realizzazione (attrezzature, materiali etc.), il Presidente può prevedere l’allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

Le ore di durata degli esami non fanno parte del monte orario del percorso formativo.

2.2.2.5 Gli esiti delle sessioni di esame e le modalità di valutazione

Terminata la fase di realizzazione delle prove, la Commissione si riunisce per la sessione di lavoro conclusiva, nella quale si esprime la valutazione in merito alle singole prove relative alla verifica dell’effettivo possesso, da parte della persona candidata, delle competenze di ciascuna Area di Attività oggetto di valutazione.

Le sessioni di lavoro possono essere svolte anche alla conclusione di ogni di prova, secondo le modalità organizzative che la Commissione di esame adotta al momento dell’insediamento.

La Commissione deve esprimere una votazione in centesimi per ciascuna prova di esame volta a verificare il possesso di una o più Aree di Attività/Unità di Competenza.

S’intende acquisita la competenza della singola Unità di competenza/Area di Attività qualora l’esito delle prove d’esame per quell’UC/AdA, risultante dalla somma dei punteggi ponderati delle prove, raggiunga il minimo di 60/100. Tale punteggio esita in un giudizio di “idoneità/non idoneità” alla certificazione.

È facoltà della Commissione articolare ulteriormente la propria valutazione, per esempio attraverso valutazioni di corredo espresse in forma testuale libera, a condizione che sia comunque garantita la restituzione degli esiti secondo il sistema numerico di attribuzione dei punteggi previsto.

Nei casi in cui, in esito all’esame, una persona candidata non consegua l’idoneità in relazione ad una Unità di Competenza/AdA verrà preso in considerazione l’esito della “valutazione intermedia” attribuito a ciascuna persona candidata al termine del percorso formativo, e manifestato dall’Organismo formativo al momento dell’insediamento della Commissione.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La valutazione intermedia è espressa attraverso un punteggio in centesimi ed è intesa come la risultante delle seguenti tre componenti valutative:

- l’andamento del percorso: per “andamento del percorso” s’intende una valutazione complessiva dell’allievo derivante da alcuni elementi quali la motivazione, la partecipazione oltre che la frequenza al percorso;
- la valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso l’UF stage);
- la valutazione dello stage (UF stage).

La “valutazione intermedia” viene presa in considerazione alle seguenti condizioni:

- il punteggio conseguito in esito all’esame in relazione a tale Unità di competenze/AdA sia compreso tra 55 e 59;
- il punteggio conseguito in relazione alla valutazione intermedia sia pari o superiore a 70.

In questo caso, al punteggio conseguito in esito alle prove d’esame vengono aggiunti ulteriori 5 punti.

Di seguito riportiamo un esempio di attribuzione di punteggi relativa all’ADA/UC 1696.

Gli esempi di seguito riportati si riferiscono alle tabelle di attribuzione di punteggi riprese dal verbale di esame secondo il modello verrà adottato con successivo atto dirigenziale:

Cognome e Nome	Valutazione UC n. 1696 ADA Predisposizione di menù semplici									Valutazione intermedia/Eventuale punteggio aggiuntivo attribuito	Valutazione complessiva	Giudizio sintetico	
	Prova 1			Prova 2			Prova 3						Punteggio esame finale
	Prova tecnico pratica A			Prova tecnico pratica B			Colloquio						
	Punteggio	Peso %	Punteggio ponderato	Punteggio	Peso %	Punteggio ponderato	Punteggio	Peso %	Punteggio ponderato	Punteggio	Punteggio	Punteggio	(idoneo/non idoneo)
	(a)	(b)	(a*b)	(d)	(e)	(d*e)	(g)	(h)	(g*h)	(c+f+i)			
			(c)			(f)			(i)	(l)			
B. Bianchi	100	70%	70				100	30%	30	100		100	Idoneo
C. Viola	50	70%	35				60	30%	18	53		53	Non idoneo
A. Rossi	60	70%	42				50	30%	15	57	5	62	Idoneo
D. Verdi	60	70%	42				60	30%	18	60		60	Idoneo

Tabella 3– Esito della valutazione della UC 1696 Predisposizione di menù semplici

In sede d’esame Rossi ha conseguito per la UC/AdA 1696 il punteggio finale di 57/100 che risulta insufficiente al rilascio di certificazione. Il punteggio è comunque compreso nel range tra 55 e 59 ed è quindi possibile aggiungere il punteggio integrativo di 5, avendo ricevuto nella valutazione intermedia un punteggio di 80.

Nel caso di Rossi, il punteggio di questa singola UC è composto quindi dal punteggio delle prove di esame di 57/100 sommato al punteggio integrativo della valutazione intermedia di 5/100 che esita in 62/100 risultando così idoneo alla certificazione della competenza oggetto di valutazione.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Per quanto riguarda la **valutazione finale complessiva relativa alla Figura professionale** oggetto di valutazione questa è derivante dalla media delle valutazioni raggiunte dalla persona candidata sulle singole Unità di Competenza/AdA comprensive:

- dell’esito alle prove d’esame;
- degli eventuali 5 punti aggiuntivi derivanti dall’esito della valutazione intermedia (qualora il punteggio in essa conseguito sia pari o superiore a 70) e che vengono aggiunti solo per le Unità di competenze/AdA per le quali, a seguito delle prove d’esame, sia stato conseguito dalla persona candidata un punteggio di non idoneità compreso tra 55 e 59 centesimi.

Di seguito si riporta un esempio di attribuzione del punteggio nella valutazione finale dei partecipanti rispetto al complesso delle prove d’esame relative alla Figura oggetto di certificazione:

N.	Cognome e Nome	UC 1696 Predisposizione di menù semplici	UC 1703 Approvvigionamento materie prime	UC 1706 Conservazione e stoccaggio delle materie prime	UC 1707 Cura degli ambienti delle attrezzature ed utensili	UC 1708 Trattamento delle materie prime e dei semilavorati	UC 1710 Preparazione piatti	Valutazione complessiva	Giudizio sintetico
		Punteggio	Punteggio	Punteggio	Punteggio	Punteggio	Punteggio	Punteggio complessivo	(idoneo/non idoneo)
1	B. Bianchi	100	100	100	100	100	100	100	Idoneo
2	A. Rossi	62	62	66	66	66	66	65	Idoneo
3	D. Verdi	60	60	76	76	76	76	71	Idoneo

Tabella 4– Esito della valutazione finale per il rilascio di attestato di qualificazione per la Figura di Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti (cod.413)

La tabella riassuntiva deve essere compilata solo, per coloro che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100 per tutte le Unità di competenza/Ada della Figura professionale oggetto di valutazione al fine di rilasciare un attestato di qualificazione.

Nell’esempio, non è presente, infatti, il candidato VIOLA poiché non ha raggiunto il punteggio pari o superiore a 60/100 per tutte le Unità di competenza/Ada della Figura professionale oggetto di valutazione ma solo parzialmente ad alcune ADA/UC (come indicato nel riepilogo successivo) che gli consentirà comunque il rilascio di un certificato di competenze.

A conclusione dell’esame, viene registrato nel verbale il riepilogo delle attestazioni rilasciate in relazione agli esiti delle valutazioni per tutti le persone candidate ammesse agli esami. Si riporta l’esempio di riferimento:

N.	Cognome e Nome	Attestazione rilasciata	Denominazione attestazione rilasciata (denominazione Figura/ADA)	Valutazione Complessiva
1	Bianchi B.	Attestato di qualificazione	Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti (413)	100
2	C. Viola	Certificato di competenze	Conservazione e stoccaggio delle materie prime (1706) Cura degli ambienti delle attrezzature e utensili (1707) Trattamento materie prime e dei semilavorati (1708) Preparazione piatti (1710)	60 60 60 60

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

3	A. Rossi	Attestato di qualificazione	Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti (413)	65
4	D. Verdi	Attestato di qualificazione	Operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti (413)	71

Tabella 5– Riepilogo delle attestazioni da rilasciare alle persone candidate

Al fine di facilitare il conteggio dei punteggi e dei pesi, sarà cura dell'Amministrazione regionale fornire uno strumento operativo di supporto.

2.2.3 L'attestazione

L'esito della procedura di certificazione delle competenze consentirà il rilascio di un'attestazione di parte terza, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o anche in contesti non formali e informali validate tramite i servizi di “individuazione e validazione”.

La fase di attestazione ha l'obiettivo di rilasciare un'attestazione che ha valore di atto pubblico, da parte dell'ente pubblico titolare, la Regione Puglia, anche per il tramite dei rispettivi enti titolari che materialmente la predispongono.

All'interno degli enti titolari, il garante nella compilazione delle attestazioni è l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC).

2.2.3.1 Le attestazioni in esito

L'esito dell'esame di certificazione delle competenze può essere:

- idoneità alla qualificazione:** laddove la Commissione abbia accertato l'effettivo possesso (idoneità) di tutte le Unità di Competenze caratterizzanti la Figura di riferimento;
- idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualificazione:** nel caso in cui la persona candidata non superi le prove in riferimento a tutte le Unità di competenze/AdA della Figura di riferimento ma la Commissione abbia accertato l'effettivo possesso (idoneità) delle competenze attinenti a singole Unità di Competenze caratteristiche della figura di riferimento;
- non idoneità:** non superamento, in sede di esame, della soglia di idoneità prevista per le singole Unità di competenze/AdA

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

- attestato di qualificazione**, correlato ai livelli EQF, in ragione del diverso grado di complessità degli obiettivi di apprendimento relativi a livelli di conoscenze, abilità, grado di responsabilità/autonomia di cui tali qualifiche attestano il raggiungimento²⁵;
- certificato di competenze** relativo alle Unità di Competenze di cui la persona candidata ha dimostrato il possesso.

In caso di valutazione di “non idoneità” non viene rilasciata alcuna attestazione di certificazione.

Relativamente a quest'ultimo esito, il candidato può richiedere, comunque, all'Organismo formativo una **dichiarazione degli apprendimenti**, come indicato al paragrafo 2.1, relativamente al

²⁵ La referenziazione EQF delle figure professionali del Repertorio regionale è stata definita con AD n.1277 del 20/12/2013 “approvazione degli standard formativi sperimentali”.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

percorso svolto, da utilizzare come credito formativo nel caso di rientro in formazione come descritto precedentemente.

In caso di interruzione del percorso o completamento del percorso formativo con mancato superamento delle verifiche intermedie, l’Organismo formativo rilascia al partecipante un “Attestato di frequenza” su specifico format regionale, che verrà adottato con successivo atto dirigenziale.

L’attestato di qualificazione e il certificato di competenze sono da considerarsi entrambi “certificati” ed “attestazioni di parte terza” ossia attestazioni rilasciate su responsabilità dell’ente titolare, la Regione Puglia, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13. Tali certificati possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto 30 giugno 2015.

Gli Attestati di tipologia a) e b) vengono rilasciati dall’Amministrazione sulla base dell’iter seguente:

- entro 20 gg dall’espletamento delle prove, l’Organismo formativo inoltra all’Amministrazione gli attestati, compilati con la supervisione dell’EVCC, secondo i format che verranno adottati successivamente con apposito atto;
- l’ufficio competente, in relazione alla documentazione in proprio possesso, accertata la regolarità formale delle operazioni, procede al rilascio degli attestati, firmati dal Dirigente dell’Ufficio stesso.
- entro i 30 gg successivi, il soggetto attuatore dovrà provvedere al ritiro degli attestati firmati e alla consegna degli stessi all’utenza con apposizione della firma nel registro perpetuo degli attestati che dovrà essere conservato dall’organismo formativo per un tempo illimitato.

L’Amministrazione, si riserva di adottare modalità diverse di trasmissione della documentazione, in conseguenza della realizzazione di procedure informatizzate per il rilascio delle attestazioni in uscita.

La repertoriazione, la conservazione anche digitale di tali attestati sono di competenza della Regione, in quanto Ente titolare. L’organismo formativo è altresì tenuto alla conservazione delle copie degli attestati. In caso di “fine attività” dell’organismo formativo è fatto obbligo di consegna alla amministrazione regionale del registro perpetuo degli attestati e dei relativi fascicoli.

I modelli delle varie attestazioni verranno adottati con successivo atto dirigenziale.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

3-II processo di valutazione in riferimento al Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN) e alle regolamentazioni pubbliche e privatistiche

I percorsi formativi riconosciuti, autorizzati/finanziati che prendono a riferimento il Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN) oppure gli standard professionali regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-Regioni oppure standard di regolamentazione privatistica²⁶ adottano differenti procedure di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze sulla base della distinzione della tipologia dei percorsi delle relative attestazioni (di parte seconda o terza) come definite nel Capitolo 1.:

Tipologia	Finalità del percorso formativo	Tipologia di attestazione
A	Percorso finalizzato al rilascio di un attestato di qualificazione	Attestazione di parte terza
B	Percorso finalizzato al rilascio di attestato di idoneità valido ai fini dell’abilitazione	Attestazione di parte terza
C	Percorso finalizzato al rilascio di attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	Attestazione di parte seconda
D	Percorso finalizzato al rilascio di attestato di frequenza	Attestazione di parte seconda

Tipologia di percorso a) percorsi finalizzati al rilascio di un attestato di qualificazione

I percorsi formativi finalizzati al rilascio di un attestato di QUALIFICAZIONE sono progettati in riferimento ad uno standard professionale così come identificato nel RRPQN oppure ad uno standard professionale regolamentato da leggi statali e/o accordi Stato-regioni. Rientrano in questa tipologia tutti i percorsi coerenti con la definizione di qualificazione di cui all’art. 2, lett. m) del D.lgs 13/13²⁷. A titolo esemplificativo si possono citare le qualificazioni afferenti al Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, Assistente studio odontoiatrico, Manutentore del verde, etc.

Al termine di queste tipologie di percorsi si prevede una verifica finale innanzi ad una commissione d’esame pubblica per il rilascio di una attestazione di parte terza, nello specifico, un Attestato di qualificazione professionale. In caso di percorsi formativi relativi a qualificazioni descritte per competenze, la certificazione NON può riguardare le singole Unità di competenza della Qualificazione ma solo l’intera Qualificazione.

La composizione della commissione segue quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento. In assenza di indicazione da parte della normativa di riferimento, la commissione d’esame è costituita ed è ritenuta valida, alla stregua dei percorsi formativi afferenti al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), ai sensi della Legge regionale n.15/2002 e ss.mm.ii., con la presenza di:

²⁶ Lo standard di competenze della regolamentazione privatistica fa riferimento alla formazione correlata alla normativa UNI, ECDL, EIPASS, etc.

²⁷ Con il termine qualificazione s’intende un titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente Decreto.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

- a) una/un esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designata dall'organismo formativo;
- b) una/un esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale;
- c) una/un funzionaria/o pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni, nominata dall'amministrazione regionale.

La procedura e la nomina della Commissione segue quanto disposto al successivo paragrafo 3.1.1., ove non diversamente stabilito dalla normativa di settore di riferimento e, in ogni caso, per quanto con essa compatibile.

La procedura di esame e le modalità di attribuzione dei punteggi per questa tipologia di percorsi sono descritte al successivo paragrafo 3.1..

Tipologia di percorso b) percorsi finalizzati al rilascio di attestato di idoneità valido ai fini dell'abilitazione

I percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE sono progettati in riferimento ad uno standard professionale così come identificato nel RRPQN oppure ad uno standard professionale regolamentato da leggi statali e/o accordi Stato-regioni, per i quali la normativa non prevede il rilascio di un attestato di qualificazione ma un'attestazione di parte terza di idoneità valida ai fini dell'ABILITAZIONE, previo superamento di una verifica finale innanzi ad una commissione d'esame pubblica. A titolo esemplificativo si possono citare i percorsi per Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi e la Formazione per l'attività di esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande, etc.

La composizione della commissione segue quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento. In assenza di indicazione da parte della normativa di riferimento, la commissione d'esame è costituita ed è ritenuta valida, alla stregua dei percorsi formativi afferenti al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), ai sensi della Legge regionale n.15/2002 e ss.mm.ii., con la presenza di:

- a) una/un esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designata dall'organismo formativo;
- b) una/un esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale;
- c) una/un funzionaria/o pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni, nominata dall'amministrazione regionale.

La procedura e la nomina della Commissione segue quanto disposto al successivo paragrafo 3.1.1., ove non diversamente stabilito dalla normativa di settore di riferimento e, in ogni caso, per quanto con essa compatibile.

La procedura di esame e le modalità di attribuzione dei punteggi per questa tipologia di percorsi sono descritte al successivo paragrafo 3.1..

Tipologia di percorso c) percorsi finalizzati al rilascio di attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

I percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti sono percorsi progettati in riferimento ad uno standard professionale così come identificato nel RRPQN oppure ad uno standard professionale regolamentato da leggi statali e/o accordi Stato-regioni oppure ad uno standard professionale di regolamentazione privatistica che non prevedono il requisito della valutazione finale innanzi ad una commissione d’esame pubblica.

Il processo di valutazione relativo agli standard riferiti a regolamentazione privatistica sono descritti nel paragrafo 4 del presente atto.

Al termine di questa tipologia di percorsi si prevede esclusivamente una verifica finale innanzi ad una commissione d’esame interna all’organismo formativo al fine di rilasciare una attestazione di parte seconda, nello specifico un Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti. A titolo esemplificativo si possono citare i percorsi di Agente di affari in mediazione (sezione immobiliare e sezione merceologica) e di Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, etc.

La Commissione, proposta dall’organismo formativo, è composta da un rappresentante dell’organismo formativo e da docenti della materia del corso (indicata nell’allegata tabella A come “Commissione interna standard”), se non diversamente previsto dalla normativa specifica di settore e/o da specifici avvisi (indicata nell’allegata tabella A come “Commissione interna specifica”).

La prova finale deve verificare il raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso svolto e deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

L’esame, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma di riferimento e/o da specifici avvisi, consiste nella somministrazione di due prove:

1. una prova tecnico pratica o di simulazione, eventualmente sostituita da una prova scritta
2. un colloquio, ossia una prova orale strutturata sulla base dello standard del percorso formativo di riferimento.

Il peso da assegnare alle singole prove è espresso in percentuale ed è stabilito dalla Commissione, tenendo conto della tipologia di percorso e del progetto didattico.

In caso di superamento della verifica finale viene rilasciato l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, indicando il punteggio relativo alla valutazione finale.

Tipologia di percorso d) percorsi finalizzati al rilascio di attestato di frequenza

I percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di frequenza sono percorsi progettati in riferimento ad uno standard professionale così come identificato nel RRPQN oppure ad uno standard professionale regolamentato da leggi statali e/o accordi Stato-regioni per i quali non si prevede una verifica degli apprendimenti con commissione d’esame interna all’organismo formativo (tipicamente nel caso di aggiornamento), fatto salvo che la norma preveda diversamente. Generalmente, l’attestato di frequenza viene rilasciato dopo la verifica della sussistenza della percentuale di presenza prevista dalla normativa vigente.

Per quanto concerne i percorsi di cui alle tipologie C) e D), non essendo previsto lo svolgimento di un esame pubblico, le disposizioni seguenti in materia di procedure di esame non si applicano, fatte salve eventuali diverse previsioni derivanti da specifiche norme di settore.

La Regione Puglia adotta con il presente atto una Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all’esame e all’attestazione finale distinti per le tipologie a) b) c) d) sopra indicate (Allegato A).

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

3.1 Procedure di esame per le tipologie di percorsi A e B finalizzati al rilascio di un attestato di QUALIFICAZIONE o di un attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE

Le indicazioni contenute nel presente paragrafo si applicano alle procedure di esame con Commissione d’esame pubblica per il rilascio di una attestazione di parte terza, attestato di QUALIFICAZIONE o di un attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE.

3.1.1 La composizione della Commissione di esame

La Commissione è costituita ai sensi della Legge regionale n.15/2002 e ss.mm.ii.²⁸

La composizione della commissione relativa a percorsi formativi afferenti al “Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al conseguimento di competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore, segue quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento (indicata nell’allegata tabella A come “Commissione pubblica specifica”).

In assenza di indicazione da parte della normativa di riferimento, la composizione della commissione d’esame è definita come segue (indicata nell’allegata tabella A come “Commissione pubblica standard”):

- a) una/un esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l’Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designata dall’organismo formativo;
- b) una/un esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l’Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall’amministrazione regionale;
- c) una/un funzionaria/o pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni, nominata dall’amministrazione regionale.

La Commissione è nominata con apposito atto della Sezione Formazione della Regione Puglia sulla base dei requisiti che sono definiti negli specifici avvisi degli elenchi regionali degli esperti.

Al Presidente di Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- verifica della presenza di tutti i componenti della Commissione ed eventuale segnalazione in caso di assenze;
- presa d’atto dell’eventuale sostituzione dell’esperto designato, qualora assente;
- organizzazione e coordinamento della riunione preliminare per la verifica delle prove rispetto alle qualificazione/percorso da conseguire;
- presidio delle operazioni della sessione di esame;
- verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
- supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati.

²⁸ Legge regionale n.15/2002 come modificata dalla L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019), art. 22 - Modifica art. 29 della LR n.15/2002 sulla procedura di certificazione delle competenze.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Il Presidente deve, infine, essere disponibile per eventuali riconvocaioni della Commissione per sessioni suppletive, ove previste.

All’Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) sono attribuite le seguenti funzioni:

- progettazione, conduzione e valutazione delle prove di esame con la verifica della correttezza metodologica della procedura;
- presentazione della documentazione relativa alle persone candidate;
- presidio degli aspetti metodologici durante tutta la procedura di esame;
- registrazione delle informazioni negli appositi dispositivi, comprese le attestazioni da rilasciare.

Nel caso di motivata impossibilità da parte dell’organismo formativo a designare l’esperta/o, l’organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

All’Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) sono attribuite le seguenti funzioni:

- conduzione e valutazione delle prove rispetto agli aspetti contenutistici, professionali e tecnici della prova;
- presidio degli aspetti contenutistici e professionali durante tutta la procedura di esame.

Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti nell'apposito elenco regionale, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

L’EVCC e l’ESFP:

a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell’organismo formativo, qualora l’esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo.

Ciascun ente titolato a designare i componenti della Commissione designa i relativi supplenti. La Commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

3.1.2 Fasi della procedura di esame

3.1.2.1 L’Identificazione

La fase di identificazione consiste nell’ammissione alla procedura di esame attraverso una procedura di verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti nel percorso formativo formale.

L’attivazione della procedura di esame avviene attraverso la richiesta di Commissione, la quale è inoltrata dall’organismo formativo all’amministrazione regionale almeno 30 giorni prima della data programmata per la realizzazione degli esami secondo il format che sarà successivamente approvato con successivo atto.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

- a) la denominazione del corso con l’indicazione della sua tipologia (percorso finalizzato al rilascio di attestato di qualificazione; percorso finalizzato al rilascio di attestato di idoneità valido ai fini dell’abilitazione);
- b) qualificazione/ percorso del RRQPN a cui il percorso fa riferimento, se pertinente;
- c) la descrizione del percorso svolto;
- d) estremi dell’atto di riconoscimento e autorizzazione del corso;
- e) il luogo ed il calendario degli esami;
- f) l’elenco degli ammessi agli esami (che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del corso fatto salvo diverse previsioni stabilite dalle normative di settore);
- g) il nominativo del Rappresentante Legale dell’Organismo Formativo, o del suo delegato;
- h) il nominativo dell’Esperto della Validazione e Certificazione delle Competenze (di seguito EVCC) che ricopre la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative e del suo sostituto avente medesimo ruolo;
- i) eventuale richiesta specifica di accorpamento classi.

L’Organismo Formativo deve allegare anche la progettazione delle prove d’esame come indicato al paragrafo 3.1.2.2.1, comprensiva delle informazioni inerenti alle eventuali persone candidate esterne.

È possibile, in presenza di un numero di allievi ammessi agli esami inferiore a 8, nel rispetto e nei limiti della capienza delle aule, richiedere l’accorpamento di classi per la partecipazione ad esami relativi al medesimo profilo/attestazione in uscita.

L’accorpamento può anche riguardare classi provenienti da organismi formativi diversi; in tal caso è obbligatorio il raccordo tra gli organismi formativi e la relativa autorizzazione viene concessa dall’amministrazione regionale nell’ambito della lettera di nomina della Commissione.

La Commissione è nominata dall’amministrazione regionale e la comunicazione della nomina viene trasmessa all’Organismo formativo.

L’ammissione delle persone candidate agli esami spetta all’organismo formativo.

L’ammissione all’esame finale è subordinata a quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento. In assenza di indicazione da parte della normativa di riferimento, l’ammissione agli esami è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della percentuale minima del 70% di presenza alle attività formative e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, laddove previsto.

Tali percentuali devono essere calcolate sul totale delle ore previste dal percorso formativo. Nel caso di riduzione del monte ore dovuto al riconoscimento di crediti in ingresso, la % di frequenza minima si applica sul nuovo monte ore. La percentuale minima di presenza al percorso formativo può variare se diversamente stabilito dalla normativa di riferimento per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative.

Le ore destinate agli esami finali sono escluse dal raggiungimento di tale percentuale.

La persona può richiedere di essere ammessa a sostenere l’esame in altra data solo per giustificati motivi e impedimenti oggettivi (es. motivi di salute) presentando idonea certificazione; in caso contrario perde il diritto all’ammissione all’esame.

L’ammissione ad altro esame è possibile qualora l’amministrazione regionale individui sessioni d’esame in esito a percorsi formativi relativi alla stessa qualificazione/abilitazione in cui vi è disponibilità per l’ammissione di persone candidate esterne (nei limiti consentiti dal numero

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

massimo). Se la persona accetta la data in cui si svolge l’esame proposta dall’amministrazione regionale, viene ammesso come “candidata/o esterno”.

Nei casi previsti dalla normativa di settore, sono ammessi un numero limitato di persone candidate esterne che abbiano i requisiti per l’accesso diretto all’esame. Il numero massimo delle persone candidate esterni non potrà essere superiore ad 1/4 del numero degli allievi ammessi al percorso formativo per non determinare oneri aggiuntivi all’organismo formativo.

Nella determinazione del numero, in caso di decimali, si prevede l’arrotondamento per eccesso. A titolo esemplificativo, in caso di esame in esito ad un percorso formativo per 20 partecipanti ammessi, possono essere inseriti quali persone candidate “esterne” massimo 5 persone; la sessione di esame avrà quindi 25 persone candidate totali.

3.1.2.2 La valutazione

La fase di valutazione ha l’obiettivo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento o le competenze dei profili di riferimento attraverso le procedure e le modalità caratteristiche delle diverse tipologie dei percorsi formativi finalizzate ad attestazioni di parte terza, nello specifico a) attestato di qualificazione o b) un attestato di idoneità valido ai fini dell’abilitazione.

3.1.2.2.1 La progettazione delle prove di esame

La titolarità della progettazione delle prove di esame spetta all’organismo formativo, ente titolato che ha in carico i partecipanti del percorso formativo, comprese le persone “candidate esterne”, ove presenti, nella misura stabilita.

I costi dell’attività di progettazione sono a carico dell’organismo formativo, ente titolato, all’erogazione del percorso formativo riconosciuto, autorizzato/finanziato.

La progettazione delle prove d’esame deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di costituzione della Commissione (secondo il format che sarà approvato con successivo atto), almeno 30 giorni prima della realizzazione delle stesse e deve seguire quanto disposto dalla normativa specifica.

Nei casi in cui la normativa non indichi le modalità di valutazione del percorso, la progettazione delle prove di esame deve prevedere:

1. Una **prova tecnico pratica**, con la finalità esplicita di verificare le capacità alla base dello standard del percorso formativo. In caso di oggettiva e motivata impossibilità di procedere ad una prova pratica, la stessa potrà essere sostituita da una prova scritta. Tale sostituzione dovrà essere motivata in fase di progettazione delle prove d’esame.
2. Un **colloquio orale** con l’obiettivo di riflessione sullo svolgimento della prova tecnico/pratica e/o di approfondimento di contenuti specifici.

3.1.2.2.1 L’insediamento della Commissione di esame

Il giorno dell’insediamento della Commissione al Presidente di Commissione sono attribuite le seguenti funzioni di:

- verifica della presenza di tutti i componenti della Commissione ed eventuale segnalazione in caso di assenze;
- presa d’atto dell’eventuale sostituzione del componente designato, qualora assente;
- organizzazione e coordinamento dell’attività di condivisione delle prove.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Durante la sessione preparatoria, che si svolge nella prima giornata, il Presidente formalizza l'insediamento della Commissione, attraverso la compilazione dell'apposita sezione del “Verbale di esame” che verrà adottato con successivo atto dirigenziale.

Nella sessione preparatoria si svolgono le seguenti attività:

- La Commissione attraverso una relazione sintetica svolta dall'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) o rappresentante dell'organismo formativo prende atto delle caratteristiche delle persone candidate partecipanti alla sessione di esame, compreso i requisiti di ammissione all'esame.
- La Commissione attraverso una presentazione dettagliata svolta dall'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) o dal rappresentante dell'organismo formativo esamina ed acquisisce gli elementi inerenti alla progettazione delle prove di esame proposte. Vengono illustrate le prove proposte, il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste ed il peso da assegnare a ciascuna prova (espresso in percentuale), i materiali e le griglie di valutazione che dovranno essere utilizzate collegialmente da tutti i membri della Commissione.
- Le prove d'esame devono essere predisposte nella misura di tre tracce, al momento di inizio dell'esame, verrà sorteggiata pubblicamente, tra le tre progettate, la traccia che sarà adottata nell'esame stesso;
- la Commissione adotta le prove da realizzare, chiedendo eventualmente, qualora lo ritenga necessario, di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta formulata dall'Organismo di formazione.

3.1.2.2.2 Lo svolgimento dell'esame

La realizzazione delle prove deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero delle persone candidate previste, così come le attrezzature ed i materiali messi a disposizione.

A tutte le persone devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove, di corretta somministrazione delle prove nel rispetto delle norme in materia di sicurezza.

Nel caso di prova svolta a livello “di gruppo” occorre che sia possibile osservare e valutare in modo omogeneo la prestazione di ciascun singola persona candidata.

Nell'organizzazione dell'esame il Presidente e la Commissione devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1) l'esame non può avere inizio senza la presenza di tutti i componenti la Commissione;
- 2) deve essere verificata l'identità delle persone candidate, attraverso l'esibizione di un documento d'identità;
- 3) le persone candidate devono firmare la presenza in ingresso ed in uscita per ogni giornata di esame nel registro d'aula del corso;
- 4) deve essere verificata la corrispondenza delle prove proposte dall'organismo di formazione rispetto alle attrezzature e ai materiali disponibili, tenendo presente i particolari bisogni che possono sorgere dalla eventuale presenza di persone con disabilità;
- 5) la/e prova/e ÷ dovranno essere sorteggiate da una persona candidata pubblicamente tra tre elaborati progettati;

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione "Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale" e "Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze".

- 6) gli elaborati devono essere firmati dalle singole persone candidate e siglati dalla Commissione;
- 7) deve essere apposta la firma di presenza giornaliera sul modulo "Scheda di presenza dei componenti di Commissione" (secondo il format che sarà approvato con successivo atto). Tale modulo verrà controfirmato dal Presidente, che si assume la responsabilità circa la validità delle firme apposte;
- 8) gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell'apposito verbale d'esame (secondo il format che sarà approvato con successivo atto) che registra lo svolgimento di tutte le giornate d'esame;
- 9) lo svolgimento di tutte le prassi valutative dovrà assicurare, da parte di tutti i membri della Commissione, il rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà, così come stabiliti dal Decreto 30 giugno 2015.

Il verbale di esame, in unico originale, deve essere siglato in ogni pagina da tutti i componenti della Commissione, firmato in calce e conservato presso la sede dell'Organismo di Formazione per un tempo illimitato.

Il verbale è lo strumento che riepiloga le diverse fasi del processo:

- descrizione del progetto
- fase preparatoria
- fase di realizzazione delle prove
- fase valutativa

Lo spazio riservato alle osservazioni può essere utilizzato per mettere in luce:

- eventuali anomalie o carenze emerse nel percorso formativo;
- la regolarità circa lo svolgimento delle prove e agli adempimenti previsti per l'Organismo di Formazione;
- il riscontro circa allievi assenti giustificati che dovranno essere sottoposti ad eventuale esame in seconda sessione.

L'acquisizione da parte dell'Amministrazione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.

Del verbale firmato dovranno essere prodotte 2 copie conformi all'originale, con la seguente destinazione:

- n. 1 copia da allegare agli attestati prodotti in originale all'atto della presentazione degli stessi all'Ufficio dell'Amministrazione per le opportune verifiche, unitamente a 2 copie dell'elenco attestati redatto secondo il format che sarà approvato con successivo atto;
- n. 1 copia per il Presidente di Commissione che provvede alla consegna dello stesso agli Uffici dell'Amministrazione competenti per la gestione delle attività.

L'Amministrazione, si riserva di adottare modalità diverse di trasmissione della documentazione, in conseguenza della realizzazione di procedure informatizzate per il rilascio delle attestazioni in uscita.

In casi eccezionali, in presenza di documentata impossibilità delle persone candidate a partecipare agli esami, il Presidente di Commissione in accordo con gli altri componenti e con l'Organismo di Formazione ha la facoltà di riconvocare in seconda sessione la medesima Commissione per lo svolgimento delle prove, verbalizzando la decisione. La Commissione si riconvocherà secondo i tempi e le modalità concordate con l'Organismo di Formazione, dandone comunicazione all'Amministrazione.

Il Presidente assicura, nello svolgimento delle prove, il verificarsi di condizioni d'esame analoghe a quelle che si sono presentate per le persone candidate presenti alla prima sessione. Anche in questo caso le tracce da produrre per il sorteggio sono 3.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La durata degli esami in termini di giornate, comprendenti l’insediamento della Commissione e lo svolgimento delle attività preliminari all’esame, le prove previste, la valutazione finale, è determinata dal tipo di qualificazione/abilitazione da conseguire; in ogni caso viene stabilita la durata minima in una giornata e la durata massima in giorni quattro.

Con il termine “giornata” s’intende lo svolgimento di un minimo di cinque ore.

Qualora il numero delle persone candidate da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove siano particolarmente complesse e/o sia particolarmente complessa la predisposizione del contesto per la loro realizzazione (attrezzature, materiali etc.), il Presidente, previa autorizzazione dell’amministrazione regionale, può prevedere l’allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

Le ore di durata degli esami non fanno parte del monte orario del percorso formativo.

3.1.2.2.3 Gli esiti delle sessioni di esame e le modalità di valutazione

Le prove di esame consistenti in una prova tecnico pratica (o prova scritta) e da una prova orale, sono definite sulla base dei descrittori dello standard del percorso formativo di riferimento secondo quanto indicato al paragrafo 3.1.2.2.1..

Nei casi in cui la normativa non indichi le modalità di attribuzione del punteggio, ad ognuna delle prove (prova tecnico pratica - o scritta - e prova orale) è attribuito un peso percentuale fisso. Il punteggio complessivo delle prove d’esame è dato dalla somma dei risultati delle singole prove ed il voto finale è espresso in centesimi.

Il peso da assegnare alle singole prove è stabilito come segue:

Prove d’esame	Peso % della prova	Punteggio ipotetico	Calcolo	Punteggio ponderato
Prova tecnico pratica (o scritta)	70%	80/100	80*70/100	56/100
Prova orale	30%	65/100	65*30/100	19,5/100
<i>Punteggio finale</i>				75,5/100
<i>Punteggio finale arrotondato</i>				76/100

Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è di 60/100. L’esito della valutazione finale complessiva è espresso nella forma: “idoneo”, “non idoneo”.

La valutazione e i relativi punteggi sono riportati sul verbale d’esame.

3.1.2.3 L’attestazione

La fase di attestazione per le tipologie di percorsi A e B finalizzati al rilascio di un attestato di QUALIFICAZIONE o di un attestato di idoneità valido ai fini dell’ABILITAZIONE consente l’ottenimento di un’attestazione di parte terza, relativa agli obiettivi di apprendimento e delle competenze acquisite dalla persona in esito ai percorsi formativi di cui al RRQPN.

La fase di attestazione ha l’obiettivo di rilasciare un “attestato” che ha valore di atto pubblico, da parte dell’ente pubblico titolare, la Regione Puglia, anche per il tramite dei rispettivi enti titolari che materialmente la predispongono.

All’interno degli enti titolari, il garante nella compilazione delle attestazioni è l’Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC).

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

3.2 Tipologia di attestazioni

Le attestazioni rilasciate in esito a ciascuna tipologia di percorso afferente al Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (RRQPN) ed a regolamentazione pubblica e privatistica sono le seguenti:

A. PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

Attestato di qualificazione professionale: attestazione di parte terza riferita a qualificazione, che attesta l’acquisizione delle competenze corrispondenti ad uno standard del RRPQN o regolamentato da leggi statali e/o accordi Stato-regioni.

Il rilascio dell’Attestato di qualificazione professionale spetta all’amministrazione regionale che si avvale dei soggetti erogatori del percorso formativo per la composizione e compilazione materiale dell’attestato.

Alle persone candidate iscritte al percorso formativo per il rilascio dell’Attestato di qualificazione professionale che non hanno superato l’esame finale o che lo hanno interrotto la formazione prima della sua conclusione, viene rilasciato dall’organismo formativo un’attestazione di frequenza del percorso formativo svolto anche ai fini di riconoscimento dei crediti.

B. PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE

Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE: attestazione di parte terza riferita a percorsi relativi ad uno standard del RRPQN o regolamentato da leggi statali e/o accordi Stato-regioni, per i quali la normativa non prevede il rilascio di un attestato di qualificazione ma un’attestazione di parte terza di idoneità valida ai fini dell'ABILITAZIONE, previo superamento di una verifica finale innanzi ad una commissione d’esame pubblica.

Il rilascio dell’Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE spetta all’amministrazione regionale che si avvale dei soggetti erogatori del percorso formativo per la composizione e compilazione materiale dell’attestato.

Alle persone candidate iscritte al percorso formativo per il rilascio dell’Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE che non hanno superato l’esame finale o che hanno interrotto la formazione prima della sua conclusione, viene rilasciato dall’organismo formativo un’attestazione di frequenza del percorso formativo svolto anche ai fini di riconoscimento dei crediti.

C. PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti: attestazione di parte seconda riferita a percorsi al termine dei quali si prevede una verifica con commissione composta da membri “interni” all’organismo di formazione. L’attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti è elaborato e firmato dall’organismo formativo e attesta che una persona ha frequentato la percentuale prevista del monte ore complessivo di un corso ed ha superato una prova finale di valutazione degli apprendimenti.

D. PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Attestato di frequenza: attestazione di parte seconda riferita a percorsi al termine dei quali generalmente non si prevede una verifica degli apprendimenti con commissione esaminatrice interna all’organismo di formazione.

L’attestato di frequenza è elaborato e firmato a cura dell’organismo formativo, che attesta esclusivamente la frequenza del percorso, indipendentemente dagli esiti di apprendimento da parte del destinatario. Tale attestato, ai fini di massima trasparenza, deve richiamare tutti i dati necessari a comprovare la conformità del percorso alla normativa vigente specifica.

Per le tipologie di percorso di cui alle lettere a, b, c, sopra descritte, in caso di interruzione del percorso o completamento del percorso formativo con mancato superamento delle verifiche intermedie, l’Organismo formativo rilascia al partecipante un **attestato di frequenza** secondo il format rilasciato dalla Regione.

I format degli attestati di Attestato di qualificazione professionale, attestato di idoneità valido ai fini dell’abilitazione, Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, Attestato di frequenza, sono unici per tutto il territorio regionale. I format saranno approvati con successivo atto dirigenziale.

Le procedure di rilascio differiscono per le diverse tipologie di attestati, come si seguito riportato:

Gli Attestati in esito ai percorsi di tipologia A) e B), vengono rilasciati dall’Amministrazione sulla base dell’iter seguente:

- entro 20 gg dall’espletamento delle prove, l’Organismo di formazione inoltra all’Amministrazione gli attestati compilati secondo i format richiamati;
- l’ufficio competente, in relazione alla documentazione in proprio possesso, accertata la regolarità formale delle operazioni, procede al rilascio degli attestati, firmati dal Dirigente dell’Ufficio stesso.
- entro i 30 gg successivi, il soggetto attuatore dovrà provvedere al ritiro degli attestati firmati e alla consegna degli stessi all’utenza con apposizione della firma nel che dovrà essere conservato dall’organismo di formazione per un tempo illimitato.

La repertoriazione, la conservazione anche digitale di tali attestati sono di competenza della Regione, in quanto Ente titolare. L’organismo di formazione è altresì tenuto alla conservazione delle copie degli attestati. In caso di “fine attività” dell’organismo di formazione è fatto obbligo di consegna alla amministrazione regionale del registro perpetuo degli attestati e dei relativi fascicoli.

Gli attestati in esito ai percorsi di tipologia C) e D) compreso l’attestato di frequenza in caso di interruzione del percorso o completamento del percorso formativo con mancato superamento delle verifiche intermedie, sono rilasciati dall’organismo formativo che li consegna tempestivamente agli allievi e registra gli stessi nel registro perpetuo degli attestati.

L’Amministrazione, si riserva di adottare modalità diverse di trasmissione della documentazione, in conseguenza della realizzazione di procedure informatizzate per il rilascio delle attestazioni in uscita.

La repertoriazione, la conservazione anche digitale di tali attestati sono obbligo dell’Organismo di formazione, che garantisce la tracciabilità del processo in esito al quale l’attestato viene rilasciato, ai fini del controllo e verifica di autenticità, esistenza e conformità da parte della Pubblica Amministrazione. In caso di “fine attività” dell’organismo di formazione è fatto obbligo di consegna alla amministrazione regionale del registro perpetuo degli attestati e dei relativi fascicoli.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

4. Il processo di valutazione in riferimento ad altri standard di competenze

I percorsi formativi possono prendere a riferimento nella progettazione anche altri standard di competenze non repertoriati attualmente in standard regionali al fine di favorire un adeguamento delle competenze dei cittadini pugliesi attraverso percorsi di formazione di diversa tipologia non finalizzati esclusivamente alla certificazione delle competenze.

Anche alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), coerentemente con il Piano Nazionale Nuove Competenze e Transizioni (PNCT), in Regione Puglia, è possibile erogare percorsi formativi attraverso il “Nuovo Catalogo dell’Offerta Formativa regionale (COF)” che attengono ai seguenti standard di competenze a valenza unionali e internazionali:

- ✓ il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze multilinguistiche;
- ✓ il quadro comune europeo di riferimento per le competenze digitali (DigComp), versioni 2.1 e seguenti, quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze digitali;
- ✓ gli standard di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale dell'OCSE-PIAAC, quali riferimenti in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di literacy e di numeracy;
- ✓ le competenze trasversali e/o soft skills tra le competenze chiave per l'apprendimento permanente delineate dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01);
- ✓ competenze tecnico professionali correlate ad una o più ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni;
- ✓ competenze relative alla formazione correlata alla Normativa UNI, ECDL, EIPASS, etc.

4.1 La valutazione degli apprendimenti

I percorsi che hanno a riferimento queste tipologie di standard di competenza consentono la messa in trasparenza degli apprendimenti conseguiti anche ai fini di un eventuale riconoscimento di crediti formativi, nonché per la valorizzazione degli stessi anche tramite i Servizi di Individuazione e Validazione.

Tale tipologia di percorsi formativi prevedono esclusivamente la valutazione finale innanzi ad una commissione d’esame interna attraverso la quale l’Organismo formativo verifica l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del percorso formativo da parte dei singoli partecipanti.

La Commissione, proposta dall’organismo formativo, è composta da un rappresentante dell’organismo formativo e da docenti della materia del corso (indicata nell’allegata tabella A come “Commissione interna standard”), se non diversamente previsto dalla normativa specifica di settore e/o da specifici avvisi (indicata nell’allegata tabella A come “Commissione interna specifica”).

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

La valutazione dovrà essere erogata a conclusione del percorso con lo svolgimento delle prove finali idonee a verificare il raggiungimento dei risultati di apprendimento del percorso e deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

L'esame, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma di riferimento e/o da specifici avvisi, consiste nella somministrazione di due prove:

1. una prova tecnico pratica o di simulazione, eventualmente sostituita da una prova scritta
2. un colloquio, ossia una prova orale strutturata sulla base dello standard del percorso formativo di riferimento.

Il peso da assegnare alle singole prove è espresso in percentuale ed è stabilito dalla Commissione, tenendo conto della tipologia di percorso e del progetto didattico.

Il superamento delle prove permette il rilascio al corsista da parte dell'Organismo formativo, di una **Attestazione di messa in trasparenza delle competenze** con valore di attestazione di parte seconda, riportante i riferimenti utili alla tracciabilità degli apprendimenti conseguiti e delle competenze acquisite. Anche nel caso di interruzione del percorso verrà rilasciata una **Attestazione di messa in trasparenza delle competenze** che traccerà il percorso effettuato.

Nel caso di percorsi riferiti ad uno standard professionale di regolamentazione privatistica, l'attestazione rilasciata sarà da utilizzare anche ai fini dell'accesso alla certificazione specifica della norma di riferimento. In ogni caso, si raccomanda il rispetto delle procedure previste dalle norme per lo svolgimento di dette attività e per le autorizzazioni al rilascio delle attestazioni.

L'attestazione consente la messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o ad altri standard di competenze secondo il format che verrà adottato con successivo atto dirigenziale.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

ALLEGATO A.1 - Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

CODICE RRPQN	DENOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A,B,C,D cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
2	Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
3	Tecnico mecatronico delle autoriparazioni	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
6	Responsabile tecnico di tintasiderurgia	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
8	Esercista	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica e una prova orale (DM 21 marzo 1994 n. 352). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
10	Direttore tecnico/adetto alla trazione di affari (attività funeraria)	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale consiste nella somministrazione di un test (8.5. n. 8/2015) e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
12	Specializzazione estetista	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica e una prova orale (DM 21 marzo 1994 n. 352). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
14	Formazione teorica per estetista imprenditore	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova orale (DM 21 marzo 1994 n. 352)
15	Operatore funebre/necroforo	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale consiste nella somministrazione di un test (R.R. n. 8/2015) e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
16	Accordatore	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
17	Agente e rappresentante di commercio	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
18	Agente di affari in mediazione	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE STANDARD	Commissione esaminatrice "interna" composta da un rappresentante dell'organismo di formazione e da docenti delle materie del corso	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	Prova teorico pratica o simulazione, eventualmente sostituita da una prova scritta, e una prova orale (colloquio)

ALLEGATO A.1

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

CODICE RPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
20	Specializzazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acondatore"	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
21	Formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acondatore"	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
26	Riqualificazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acondatore"	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
28	Guida esclusiva del Parco Nazionale della Regione Puglia	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un rappresentante dell'ente parco; b) una guida ambientale escursionistica; c) un rappresentante del soggetto formatore (docente del percorso formativo); d) un rappresentante della comunità del parco.	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti - attestato specifico previsto dalla normativa (legge 394/1991; DGR 21/04/2015)	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
31	Formazione per l'attività di esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (R.R. n. 11/2013) da: a) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza; b) un esperto designato dall'associazione di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale; c) un esperto designato dall'associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1959 n. 281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale; d) un rappresentante degli enti dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativa a livello provinciale; e) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia di competenza; f) un rappresentante della ASL competente per territorio; g) due docenti scelti tra quelli che hanno tenuto il corso	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale è composto da prova scritta e prova pratica (R.R. n. 11/2013) Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE IRPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
34	Operatore Socio Sanitario - O.S.S.	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (R.R. 3 DICEMBRE 2018, n. 17 Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28 "Figura Professionale Operatore SocioSanitario") da: PRESIDENTE: - Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative COMPONENTI: - Direttore Sanitario o suo delegato; - Direttore del corso o un docente del corso; - Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale; - Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; - Rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali; SEGRETARIO: - Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è composto da prova teorica e prova pratica (R.R. n. 28/2007 e s.m.m.i.). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
42	Aggiornamento per l' tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA	NON PREVISTA	NON PREVISTA COMMISSIONE	Attestato di frequenza	Non è prevista prova di verifica
43	Formazione per Tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è costituito da un questionario e una prova pratica (D.G.R. n. 2776/2010). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
44	Manutentore del verde	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è composto da una prova pratica e colloquio. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
46	Tecnico per l'attività di gestione delle autoriparazioni	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorica pratica, eventualmente costituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RIPQV	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
47	Tecnico per l'attività di carrozziere delle autorizzazioni	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un esperto/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVC) designato dall'organismo formativo; b) un esperto/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/o pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
45	Direttore agenzia viaggi	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica, nominata dalla Sezione Turismo e internalizzazione (D.G.R. N. 817/2022), sulla base di specifiche disposizioni dettate dalla suddetta Sezione Regionale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame si articola in una prova scritta e in un colloquio (D.G.R. N. 817/2022 e Accordo Rep. ABI n. n. 2248/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022 con cui sono state approvate le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo").
48	Assistente studio odontoiatrico	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (D.G.R. N. 170/2022) da: a) Presidente - Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire; b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione; c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, il quale sia uno specialista in odontoiatria o un medico dentista iscritto all'Albo dei Medici della Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri competente territorialmente; f) tre docenti del corso uno per l'area socio culturale, legislativa, organizzativa e relazionale, uno per l'area igienico sanitaria, uno per l'area tecnico-operativa; almeno uno dei docenti deve essere iscritto all'albo degli odontoiatri o essere docente universitario del SSD MED28 (malattie odontostomatologiche e indicato sentito il parere non vincolante della Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri competente territorialmente).	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è composto da una prova teorica ed una prova pratica (D.G.R. N. 170/2022). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
50	Corso propedeutico - pet therapy	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
51	Corso base per conduttore del cane e animal d'affezione	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RIPON	DENOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
52	Corso integrativo per conduttori di gatto e del coniglio	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interni" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019; - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
53	Corso base per il conduttore del cavallo	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interni" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019; - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
54	Corso base per il conduttore dell'asino	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interni" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019; - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
56	Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento TAM/EA	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interni" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019; - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
55	Corso base per Medici Veterinari	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interni" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019; - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
57	Corso avanzato - pet therapy	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - Presidente - Funzionario legonale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di una scuola media superiore di indirizzo Scienze Umane, o un docente di una scuola superiore di indirizzo Scienze Umane, o un docente del corso designato dall'organismo formativo in possesso di idoneità per gli IAA; - un esperto nominato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asimda Sanitaria locale competente per territorio, in possesso di attestato di idoneità agli IAA o di formazione progressa	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
49	Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE STANDARD	Commissione esaminatrice "interni" composta da un rappresentante dell'organismo di formazione e da docenti delle materie del corso	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	Prova tecnico pratica o simulazione, eventualmente sostituita da una prova scritta, e una prova orale (colloquio)

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
	Isettore impianti termici	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 35, art. 6, comma 2, lettera a) (qualificazione) e lettera b) (qualificazione)).	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Certificatore energetico	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 s.m.i. e della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 35 s.m.i.)	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Isettore dell'attività di certificazione di prestazione energetica	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 s.m.i. e della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 s.m.i.)	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Responsabile di agriturismo (Corso di tipologia A)	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE.	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Operatore didattico in maschera	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

ALLEGATO A.1

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

CODICE RIPQD	DENOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A,B,C,D cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
	Massaggiatore capo- bagnino dei stabilimenti idroterapici	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	La Commissione nominata dalla Regione, è così composta a) presidente – nominato dalla regione secondo le disposizioni vigenti; b) un rappresentante designato dal Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia; c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del ministero del lavoro; d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; e) un rappresentante della associazione dei datori di lavoro; f) tre docenti del corso (uno per Area giuridica e organizzativa, uno per area scientifica e igienico-sanitaria, uno per l'area tecnico-operativa).	Attestato di qualificazione professionale	Prova tecnico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

REGIONE PUGLIA

***Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Sezione Formazione***

***Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per
la procedura di Certificazione delle competenze***

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Sommario

Premessa	3
1. Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze - EVCC	5
1.1 Descrizione generale	5
1.2 Standard di riferimento nazionale.....	6
1.3 Requisiti tecnico – professionali.....	6
1.4 Modalità di presentazione e istruttoria di ammissibilità delle candidature	7
2. Esperta/o di Settore/ Figura Professionale - ESFP.....	9
2.1 Descrizione generale	9
2.2 Standard di riferimento nazionale.....	9
2.3 Requisiti tecnico – professionali.....	10
2.4 Modalità di presentazione e istruttoria di ammissibilità delle candidature	11
3 Presidente di commissione.....	12
3.1 Descrizione generale	12
3.2 Requisiti tecnico – professionali.....	12
3.3 Modalità di presentazione e istruttoria di ammissibilità delle candidature	13
4. Formazione, inserimento negli elenchi, permanenza e decadenza dagli elenchi, compenso	14
4.1 Formazione e inserimento negli elenchi	14
4.2 Aggiornamento, permanenza, decadenza e cancellazione dagli elenchi.....	15
4.3 Compenso.....	16

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Premessa

Con l’articolo 22 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67¹, la Regione Puglia ha definito una nuova procedura di certificazione delle competenze, in conformità a quanto previsto a livello nazionale. Le nuove regole riguardano le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13², ivi comprese le qualificazioni e i percorsi disciplinati da normative di settore a livello nazionale e/o regionale per i quali non siano previste specifiche modalità di certificazione.

La nuova procedura di certificazione delle competenze consente il formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate, acquisite anche in contesti non formali e informali, e prevede in esito il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza.

Stando alle nuove regole, l’accertamento delle competenze è compiuto da una commissione d’esame nominata dalla Regione Puglia e composta da:

- a) una/un esperta/o della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
- b) una/un esperta/o della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
- c) una/un dipendente pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.

La composizione garantisce il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti nella normativa nazionale³ per la procedura di certificazione.

L’esperta/o della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l’esperta/o della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale e la/il funzionaria/o pubblico con funzione di presidente, sono inseriti in elenchi regionali dedicati periodicamente aggiornati.

L’esperta/o della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative e l’esperta/o della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare coincidono con i ruoli previsti nelle Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze, approvate con la D.G.R. n. 1147/2016⁴. Tale personale esperto nel presente documento sarà indicato con le denominazioni previste nelle citate Linee Guida secondo lo schema seguente.

Componenti commissione ex L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, art. 22	Coincide con	Ruoli previsti nella D.G.R. n. 1147/2016
---	--------------	--

¹ L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”.

² Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

³ D.M. 30 giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e D.I. 5 gennaio 2021, Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

⁴ D.G.R. n. 1147 del 26 luglio 2016, “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze”.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

Esperta/o della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative	➔	Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)
Esperta/o della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale	➔	Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP)

L’inserimento negli elenchi regionali avviene a seguito dell’espletamento della procedura di candidatura descritta nel presente documento e la partecipazione, da parte delle/dei candidate/i in possesso dei previsti requisiti, ad attività formative propedeutiche e obbligatorie condotte a regia regionale.

I nominativi delle/i componenti delle commissioni d’esame per le qualificazioni afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ai sensi del D. lgs 13/2013, comprese le qualificazioni e i percorsi disciplinati da normative di settore a livello nazionale e/o regionale per i quali non siano previste diverse modalità di certificazione, sono individuate/i all’interno degli appositi elenchi. La Regione potrà valutare la possibilità di attingere ai medesimi elenchi anche per comporre commissioni che non rientrino nelle precedenti fattispecie.

Nel presente documento sono definite le caratteristiche del personale esperto (EVCC, ESFP, Presidente di commissione d’esame) da coinvolgere nella Commissione d’esame prevista nella procedura di Certificazione delle competenze in esito ad un percorso di formazione formale, procedura a cui potrà accedere anche una percentuale di cittadini che ha fruito del servizio di Individuazione e validazione delle competenze ed è in possesso di Documento di Validazione, e le modalità di costituzione dei relativi elenchi.

Per il personale esperto EVCC, inoltre, sono fornite informazioni aggiuntive relative al coinvolgimento nella progettazione dei corsi di formazione per competenze e del relativo sistema di valutazione degli apprendimenti e del rilascio della Dichiarazione degli apprendimenti.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

1. Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze - EVCC

1.1 Descrizione generale

L'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze – EVCC presidia la funzione nazionale di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative”, intervenendo nella procedura di Certificazione delle competenze quale componente della Commissione d'esame ai sensi dell'art. 22 della L.R. 67/2018, su designazione del soggetto titolato.

- La/l'EVCC componente della commissione d'esame assicura: la progettazione, conduzione e valutazione delle prove di esame con la verifica della correttezza metodologica della procedura;
- la presentazione della documentazione relativa ai candidati;
- il presidio degli aspetti metodologici durante tutta la procedura di esame;
- la registrazione delle informazioni negli appositi dispositivi, comprese le attestazioni da rilasciare.

La/l'EVCC, inoltre, interviene nell'ambito della formazione formale:

- contribuendo al processo di progettazione dei corsi per competenze, ai sensi della D.G.R. n. 358/20195 sul sistema di accreditamento degli organismi formativi;
- e, se gli è attribuita tale responsabilità dall'organismo formativo, nel presidio del servizio di valutazione degli apprendimenti e del rilascio della Dichiarazione degli apprendimenti.

La valutazione degli apprendimenti è il servizio, attivato esclusivamente nell'ambito dei percorsi di formazione formale, con il quale l'Organismo formativo verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del percorso formativo da parte dei singoli partecipanti. La/l'EVCC responsabile del processo di valutazione degli apprendimenti, in raccordo con il personale docente della materia, dovrà:

- garantire la coerenza tra il processo di valutazione degli apprendimenti ed il rapporto tra apprendimento e articolazione del percorso formativo;
- definire il dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione per ciascuna unità formativa prevista nel percorso formativo;
- garantire la coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste e delle prove finali per l'eventuale rilascio delle certificazioni;
- garantire la correttezza del rilascio della Dichiarazione degli apprendimenti con l'indicazione delle singole unità formative frequentate e delle relative prove di verifica superate.

I nominativi delle/degli EVCC sono inseriti in un elenco regionale periodicamente aggiornato.

Gli organismi formativi accreditati o accreditandi alla formazione o gli organismi riconosciuti, qualora erogino percorsi formativi autorizzati dalla Regione Puglia per i quali è prevista in esito la certificazione delle competenze, sono tenuti obbligatoriamente a disporre, tra il proprio personale, di almeno un EVCC.

⁵ D.G.R. n. 358 del 26 febbraio 2019, Rettifica della DGR n. 1474 del 2.08.2018 avente ad oggetto “Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi” e modificazione del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della DGR n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla DGR n. 795 del 23.04.2013).

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

1.2 Standard di riferimento nazionale

La/l' dell'EVCC svolge attività riconducibili a quelle componenti l'ADA 18.01.18 (ex ADA.23.182.591) - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione, compresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto 08.01.2018, nel settore economico professionale dei *Servizi di educazione, formazione e lavoro*, nell'ambito del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali.

L'ADA individua due risultati attesi che lo svolgimento delle attività consente di conseguire:

- Pianificare il processo di valutazione a partire dagli standard minimi di prestazione relativi allo standard professionale di riferimento ed agendo in conformità con le regole, identificando i criteri di valutazione e, sulla base della documentazione relativa ai candidati, progettando le prove e definendo gli indicatori di osservazione;
- Realizzare le prove di valutazione implementando le procedure sulla base degli elementi progettuali e garantendo il rispetto della normativa e la tracciabilità dell'intero processo.

Atlante del lavoro e delle qualificazioni - ADA.18.01.18 (ex ADA.23.182.591) - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione	
<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione del processo di valutazione delle competenze • Verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo • Identificazione dei criteri di valutazione • Progettazione delle prove di verifica e dei relativi indicatori di osservazione 	RA1: Pianificare il processo di valutazione a partire dagli standard minimi di prestazione relativi allo standard professionale di riferimento ed agendo in conformità con le regole, identificando i criteri di valutazione e, sulla base della documentazione relativa ai candidati, progettando le prove e definendo gli indicatori di osservazione
<ul style="list-style-type: none"> • Cura della tracciabilità dell'intero processo • Realizzazione delle procedure e delle prove di valutazione 	RA2: Realizzare le prove di valutazione implementando le procedure sulla base degli elementi progettuali e garantendo il rispetto della normativa e la tracciabilità dell'intero processo

La Regione Puglia, in atti successivi, provvederà a definire lo standard professionale specifico per la/l'EVCC, a correlarlo formalmente all'ADA nazionale ed a fornire indicazioni inerenti alla formazione necessaria per poter esercitare la funzione.

1.3 Requisiti tecnico – professionali

I requisiti tecnico – professionali richiesti per la candidatura a EVCC sono i seguenti:

- titolo di istruzione o formazione post diploma corrispondente almeno al 5° livello EQF⁶ (indicazione di livello minimo prevista nel DM 30.06.2016, all. 8) corrispondente ad un titolo di Istruzione Tecnica Superiore di durata biennale⁷ o laurea o laurea magistrale associati ad una comprovata esperienza nell'ambito:

1. dei servizi formativi (processi di progettazione formativa per competenze e/o erogazione con funzione docente/progettista);
2. e/o dei servizi di orientamento;
3. e/o dei servizi per il lavoro;

⁶ Il 5° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito nel DI del 15 giugno 2023 “Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF – Aggiornamento 2022 – Manutenzione 2022”.

⁷ DI del 15 giugno 2023, “Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF. Aggiornamento: 2022 - Manutenzione: 2022”.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

che abbia comportato lo svolgimento di attività inerenti, in particolare, la progettazione e l’organizzazione e realizzazione di attività di accertamento degli apprendimenti quali:

- a) progettazione e somministrazione di prove di valutazione;
- b) analisi di documenti atti a testimoniare le esperienze maturate e gli apprendimenti comunque acquisiti dall'utente;

per un totale di, rispettivamente, 5 anni con titolo di istruzione o formazione post diploma di livello EQF 5, 3 anni con laurea o 2 anni con laurea magistrale.

È possibile prevedere una riduzione della durata dell’esperienza lavorativa di un anno in presenza di un’esperienza professionale maturata in uno o più ambiti tra quelli sopra indicati ai punti “1-2-3”, integrata da formazione specifica pari ad almeno 150 ore complessive, comprovata da attestazioni da cui evincere il possesso di coerenti competenze inerenti i medesimi ambiti e la progettazione, l’organizzazione e realizzazione di attività di accertamento degli apprendimenti.

Le/gli EVCC devono ~~persone~~ avere un rapporto di lavoro dipendente, un incarico professionale a partita iva o una collaborazione con il soggetto titolato della durata di almeno 24 mesi e non ricoprire o aver ricoperto, negli ultimi due anni, un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento con il soggetto titolato.

La Regione Puglia si riserva di dettagliare le condizioni di ammissibilità delle candidature al momento della pubblicazione degli avvisi.

1.4 Modalità di presentazione e istruttoria di ammissibilità delle candidature

I soggetti titolati alla procedura di certificazione delle competenze, ai sensi della DGR 1147/2016⁸ candidano esperte/i con requisiti appropriati rispetto all’ EVCC sulla base di specifici Avvisi pubblici emanati dalla Regione Puglia.

Gli **organismi formativi accreditati o accreditandi**, essendo tenuti all’erogazione della procedura di Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi riconosciuti/autorizzati/finanziati, hanno l’obbligo di candidare almeno una/un EVCC, sino ad un massimo di due, garanti per la Regione Puglia del processo di valutazione degli apprendimenti .

La Regione Puglia - Sezione formazione, con apposito avviso pubblico, collegato al sistema di accreditamento degli organismi formativi⁹, inviterà i soggetti accreditati o accreditandi alla formazione a presentare candidature per EVCC entro una certa finestra temporale. I citati soggetti titolati che risponderanno all’avviso potranno accedere alla procedura di accreditamento informatizzata, indicare, entro una data indicata dall’Amministrazione, i nominativi del personale esperto con gli appropriati requisiti, compilare una specifica istanza per ciascuna candidatura da corredare, per ogni interessata/o, con un CV in formato europeo, dalla copia di un documento di identità in corso di validità, dalla copia del contratto di lavoro, incarico professionale a partita iva o collaborazione con l’ente della durata di almeno 24 mesi .

⁸ Ai sensi delle “Linee Guida” ex DGR 1147/2016 i soggetti titolati alla procedura di certificazione delle competenze sono costituiti dagli organismi formativi che realizzano percorsi riconosciuti - autorizzati - finanziati riferiti agli standard dei Repertori regionali.

⁹ Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2019, n. 358 Rettifica della DGR n. 1474 del 2.08.2018 avente ad oggetto “Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi” e modificazione del paragrafo 6.2, terzo capoverso, della DGR n. 195 del 31.01.2012 - così come successivamente modificata ed integrata, da ultimo, dalla DGR n. 795 del 23.04.2013. D.G.R. 31 gennaio 2012, n. 195, Approvazione delle linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

È in capo all’ente titolato la responsabilità della verifica dell’adeguatezza dei requisiti delle/dei candidate/i. Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum vitae, i titoli, l’esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti e dichiarati nelle istanze di candidatura saranno sottoposti a istruttoria di ammissibilità e controlli da parte della Regione Puglia nell’ambito delle procedure di accreditamento.

Successivamente alla data di scadenza del primo avviso la Regione Puglia - Sezione formazione, pubblicherà un secondo avviso pubblico che rimarrà sempre aperto, anch’esso collegato al sistema di accreditamento degli organismi formativi, per consentire:

- ai soggetti accreditati, di presentare istanza per nuovi inserimenti o variazioni;
- agli organismi formativi **riconosciuti**, qualora erogino percorsi formativi autorizzati dalla Regione Puglia per i quali è prevista in esito la certificazione delle competenze, di presentare la candidatura di almeno n. 1 EVCC. Qualora il soggetto titolato non disponesse di personale con i requisiti richiesti all’ EVCC ha facoltà di individuare, all’interno dell’elenco, i nominativi di EVCC coinvolgibili ad hoc.

Qualora non fossero individuabili EVCC entro l’elenco regionale l’amministrazione provvederà alla nomina d’ufficio.

Il nominativo di ciascun EVCC non può essere indicato da più di 3 **organismi formativi accreditati, accreditandi o riconosciuti**. La Regione Puglia realizzerà dei controlli a tale proposito.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

2. Esperta/o di Settore/ Figura Professionale - ESFP

2.1 Descrizione generale

L'Esperta/o di Settore/Figura Professionale - ESFP presidia la funzione nazionale di “Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale”. Interviene, quale componente della commissione d'esame ai sensi dell'art. 22 della L.R. 67/2018, nella procedura di Certificazione delle competenze.

La/l'ESFP componente della commissione d'esame assicura:

- la conduzione e valutazione delle prove rispetto agli aspetti contenutistici e tecnico- professionali della prova;
- il presidio degli aspetti contenutistici e tecnico - professionali durante tutta la procedura di esame.

I nominativi delle/degli ESFP sono inseriti in un elenco regionale periodicamente aggiornato.

È la Regione Puglia che individua, all'interno dell'elenco, il nominativo dell'ESFP da coinvolgere quale componente della commissione d'esame.

L'elenco regionale del personale esperto ESFP è organizzato per settori economici e figure professionali come identificati nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (d'ora in poi RRFP) e nel Repertorio delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore (d'ora in poi RRQPN). La/l'ESFP può svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale con riferimento ad una o più qualificazioni o percorsi compresi nel RRFP o nel RRQPN cui si applichi la procedura di certificazione. Le qualificazioni e/o i percorsi sono indicati nell'istanza di candidatura, secondo le modalità di seguito indicate, e devono essere individuate in base ai requisiti professionali degli interessati.

Al fine di poter espletare l'incarico resta salvo il rispetto delle procedure di autorizzazione e di gestione del compenso interne a ciascuna organizzazione di riferimento, delle quali la Regione Puglia non è responsabile.

A conferma dell'avvenuta nomina formale quale componente della commissione d'esame, la/l'ESFP incaricata/o è tenuta/o a trasmettere una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui attesta di aver attivato, se necessario, la procedura di richiesta di autorizzazione alla propria organizzazione indicando la data del rilascio o con cui dichiara che l'autorizzazione non è dovuta.

2.2 Standard di riferimento nazionale

La/l'ESFP svolge attività riconducibili a quelle componenti l' ADA.18.01.19 (ex ADA.23.182.592) - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze, compresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto 08.01.2018, nel settore economico professionale dei *Servizi di educazione, formazione e lavoro*, nell'ambito del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali.

L'ADA individua due risultati attesi che lo svolgimento delle attività consente di conseguire:

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

- Preparare le prove di valutazione tecnica previste nella procedura (scritte, orali, pratiche, in simulazione, ecc.) individuando nel dettaglio contesto, modalità e strumentazioni necessarie e declinando le performance attese;
- Realizzare prove di valutazione, sulla base degli standard settoriali individuati, formulando le valutazioni tecniche in base agli indicatori di performance previsti.

Atlante del lavoro e delle qualificazioni - ADA.18.01.19 (ex ADA.23.182.592) - Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze	
Analisi e declinazione delle attività e delle performance attese Preparazione di colloqui tecnici e di prove in situazione Valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo	RA1: Preparare le prove di valutazione tecnica previste nella procedura (scritte, orali, pratiche, in simulazione, ecc.) individuando nel dettaglio contesto, modalità e strumentazioni necessarie e declinando le performance attese
Formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura Realizzazione di colloqui tecnici e di prove in situazione	RA2: Realizzare prove di valutazione, sulla base degli standard settoriali individuati, formulando le valutazioni tecniche in base agli indicatori di performance previsti

La Regione Puglia, in atti successivi, provvederà a definire lo standard formativo della formazione obbligatoria propedeutica all'esercizio della funzione di ESFP. Tale formazione dovrà avere una durata massima compresa entro le 50 ore e privilegiare, nell'erogazione, la formazione a distanza – FAD, alternata a momenti di formazione in presenza.

2.3 Requisiti tecnico – professionali

I requisiti richiesti per la candidatura a ESFP sono i seguenti:

- dimostrabile esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10¹⁰ maturata nell'esercizio e/o nella supervisione di attività/ruoli professionali riconducibili ad una o più figure professionali e/o percorsi compresi nel RRFP o nel RRQPN per i quali si presenta candidatura. Il possesso di tale requisito si intende automaticamente posseduto dal “Maestro artigiano”, titolo attribuito, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 26/2018, a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo provinciale o regionale delle imprese artigiane, ovvero ai soci di queste, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all'attività;

- e/o dimostrabile esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10 in qualità di docente nell'ambito di percorsi di istruzione e/o formazione soggetti a controllo pubblico, inclusi fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, e/o abilitate/i all'insegnamento di contenuti curriculari riconducibili ad una o più figure professionali o percorsi compresi nel RRFP o nel RRQPN per i quali si presenta candidatura.

Coloro che intendono svolgere la funzione di ESFP rispetto a figure o percorsi compresi nel RRQPN devono possedere, oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, la specifica abilitazione eventualmente prevista per l'esercizio della professione o dell'attività che costituisce riferimento per la candidatura.

La Regione Puglia si riserva di dettagliare le condizioni di ammissibilità delle candidature al momento della pubblicazione degli avvisi.

¹⁰ Il requisito è previsto nell'Allegato 8 al DM 30.06.2015.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

2.4 Modalità di presentazione e istruttoria di ammissibilità delle candidature

La Regione Puglia – Sezione formazione, con un primo avviso pubblico inviterà i soggetti istituzionali quali enti bilaterali, articolazioni regionali di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e firmatarie del CCNL di categoria di riferimento per settore, ordini professionali, istituzioni scolastiche e università, a presentare candidature, entro una certa finestra temporale, per ESFP. Lo scopo è quello di coinvolgere attori istituzionali in grado di svolgere una funzione di informazione e promozione a proposito della costituzione dell'elenco delle/degli ESFP presso i propri associati o dipendenti/collaboratori in possesso di appropriati requisiti, anche al fine di garantire un'adeguata copertura dei diversi settori economico professionali in cui si collocano le qualificazioni regionali.

I soggetti istituzionali che risponderanno all'avviso invieranno alla Regione Puglia, secondo quanto specificato nell'avviso stesso e attraverso procedura informatizzata, una o più istanze di candidatura. Ciascuna istanza dovrà essere sottoscritta dal candidato, corredata da un CV in formato europeo e dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

La Regione Puglia provvederà, attraverso apposito nucleo di ammissibilità, all'esame delle candidature pervenute. Gli esiti dell'istruttoria saranno resi noti attraverso determinazione dirigenziale.

La candidatura potrà essere presentata per una o più province del territorio regionale, facendo riferimento al Settore Economico Professionale e Processo di cui all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni a cui sono associate le figure professionali e/o i percorsi del RRFP o del RRQPN.

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum vitae, i titoli, l'esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti e dichiarati nelle istanze di candidatura dovranno essere eventualmente dimostrati dalle/dagli ESFP su richiesta dell'Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.

Espletata la procedura indicata la Regione Puglia procederà all'emanazione di un secondo avviso, che rimarrà sempre aperto, per invitare le/i cittadine/i in possesso dei requisiti richiesti a candidarsi quali ESFP. Coloro che risponderanno all'avviso dovranno inoltrare, secondo quanto specificato nell'avviso stesso, istanza di candidatura corredata da un CV in formato europeo unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. In analogia con l'avviso precedente, la candidatura potrà essere presentata per una o più province del territorio regionale, facendo riferimento al Settore Economico Professionale e Processo di cui all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni a cui sono associate le figure professionali e/o percorsi del RRFP o del RRQPN.

Anche in questo caso le candidature pervenute saranno periodicamente esaminate da un apposito nucleo di ammissibilità istituito dalla Regione Puglia e gli esiti dell'istruttoria resi noti attraverso determinazione dirigenziale.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

3 Presidente di commissione

3.1 Descrizione generale

La/il Presidente di commissione interviene nella procedura di Certificazione delle competenze, quale componente della commissione d’esame ai sensi dell’art. 22 della L.R. 67/2018, con funzione di garanzia della correttezza formale delle operazioni.

La/il Presidente gestisce la fase di valutazione della procedura di certificazione delle competenze assicurando che essa si svolga in conformità con le indicazioni della Regione Puglia. Organizza le attività che coinvolgono la commissione e lo svolgimento dell’esame, si interfaccia con il soggetto titolato all’erogazione della certificazione per i necessari raccordi, controlla la completezza e correttezza della documentazione di ammissione e di quella prodotta durante e in esito all’esame, concorre a determinare la configurazione delle prove d’esame richiedendo integrazioni/modifiche alla proposta pervenuta dall’ente di formazione, concorre alla valutazione delle prove d’esame, firma gli attestati.

Più in dettaglio la/il Presidente di commissione:

- verifica la presenza di ciascuna componente della commissione ed eventuale segnalazione in caso di assenze;
- procede alla presa d’atto dell’eventuale sostituzione della/del componente designata/o;
- organizza e coordina la riunione preliminare per la verifica delle prove rispetto alle competenze della Figura Professionale;
- presidia le operazioni della sessione di esame;
- verifica la corretta compilazione del verbale di esame;
- supervisiona la predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati.

La/il Presidente deve essere inoltre disponibile per eventuali riconvocaioni della Commissione per sessioni suppletive, ove previste.

I nominativi delle/dei Presidenti sono inseriti in un elenco regionale periodicamente aggiornato.

Al fine di poter espletare l’incarico resta salvo il rispetto delle procedure di autorizzazione e di gestione del compenso interne a ciascuna amministrazione di riferimento, delle quali la Regione Puglia non è responsabile.

A conferma dell’avvenuta nomina formale quale componente della commissione d’esame, la/il Presidente incaricata/o è tenuta/o a trasmettere una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui attesta di aver attivato, se necessario, la procedura di richiesta di autorizzazione alla propria amministrazione indicando la data del rilascio o con cui dichiara che l’autorizzazione non è dovuta.

3.2 Requisiti tecnico – professionali

I requisiti richiesti per la candidatura a Presidente di commissione sono i seguenti:

- funzionaria/o pubblico in servizio da almeno 1 anno e con contratto di almeno 3 anni o in quiescenza da non più di 5 anni, con un livello di istruzione pari almeno ad un diploma di scuola secondaria superiore ed un livello di inquadramento non inferiore alla categoria D, personale esperto in processi formativi e/o

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

operanti in uno o più settori compresi tra quelli dei Repertori regionali (RRFP ed RRQPN), entro cui si collocano le qualificazioni professionali riconosciute dalla Regione Puglia che costituiscono il riferimento dei percorsi formativi;

- personale universitario, docente o di ricerca, ovvero personale dirigente scolastico o personale docente di ruolo di scuola media superiore o dei Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in servizio da almeno 3 anni o in quiescenza da non più di 5 anni, di indirizzo coerente con uno o più settori compresi tra quelli dei Repertori regionali (RRFP ed RRQPN), entro cui si collocano le qualificazioni professionali riconosciute dalla Regione Puglia che costituiscono il riferimento dei percorsi formativi.

Costituisce titolo preferenziale una pregressa esperienza come Presidente di commissione.

La Regione Puglia si riserva di dettagliare le condizioni di ammissibilità delle candidature al momento della pubblicazione degli avvisi.

3.3 Modalità di presentazione e istruttoria di ammissibilità delle candidature

La Regione Puglia - Sezione formazione, con un apposito avviso pubblico aperto inviterà i cittadini in possesso dei requisiti richiesti a candidarsi a Presidente di commissione inoltrando, secondo quanto specificato nell’avviso stesso, istanza di candidatura corredata da un CV redatto in conformità al formato europeo, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. La candidatura potrà essere presentata per una o più province del territorio regionale.

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum vitae, i titoli, l’esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti e dichiarati dagli interessati dovranno essere dimostrati, su richiesta dell’Amministrazione, mediante produzione di adeguata documentazione.

Le istanze di candidatura pervenute saranno periodicamente esaminate da un apposito nucleo di ammissibilità istituito dalla Regione Puglia. Gli esiti dell’istruttoria saranno resi noti attraverso determinazione dirigenziale.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

4. Formazione, inserimento negli elenchi, permanenza e decadimento dagli elenchi, compenso

4.1 Formazione e inserimento negli elenchi

Coloro che hanno presentato candidature risultate ammissibili sono coinvolti in attività formative obbligatorie, condotte a regia regionale:

- propedeutiche all’esercizio della funzione;
- e, periodicamente, in sessioni di aggiornamento.

Le modalità di espletamento delle attività formative, che potranno prevedere anche il ricorso alla formazione a distanza ed a risorse rese disponibili a livello nazionale, saranno indicate in successivi atti regionali.

La formazione propedeutica obbligatoria si conclude con una valutazione. A seguito del positivo superamento:

- per le/gli EVCC, di un esame, consistente in una prova tecnico-pratica e un colloquio realizzati ai sensi dell’art. 22 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, è previsto il rilascio di un Certificato di competenze;
- per le/gli ESFP ed i Presidenti di commissione, di una verifica finale ai sensi dell’ XXX, è previsto il rilascio di un Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti.

Alla positiva conclusione della formazione propedeutica obbligatoria la Regione Puglia, Sezione Formazione, provvede all’inserimento dei nominativi delle persone idonee nei rispettivi elenchi regionali. Gli elenchi, approvati mediante determinazione dirigenziale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su portale istituzionale, contengono i nominativi delle/degli EVCC, ESFP e Presidenti di commissione:

- la cui candidatura è stata ritenuta ammissibile;
- e che hanno completato la formazione obbligatoria e superato il relativo esame o verifica degli apprendimenti.

Sino a quando le persone a cui si riferiscono le candidature ritenute ammissibili non avranno superato la valutazione prevista in esito al rispettivo percorso di formazione propedeutica obbligatoria non sono ammesse nei rispettivi elenchi.

L’allestimento e la gestione degli elenchi sono a cura della Sezione Formazione, a cui è affidata la materia.

Per il personale esperto ESFP, la formazione propedeutica dovrà avere una durata massima compresa entro le 50 ore e privilegiare, nell’erogazione, la formazione a distanza – FAD, alternata a momenti di formazione in presenza. La durata della formazione obbligatoria di aggiornamento sarà concordata con il partenariato.

L’inserimento negli elenchi non rappresenta obbligo ovvero automatismo di assegnazione di incarico alcuno che sarà, di volta in volta, effettuata dalla Sezione Formazione per la nomina come componente di commissione secondo criteri di rotazione tra gli iscritti nell’elenco, vicinanza (sede di lavoro o abitazione) al luogo di svolgimento degli esami, rispetto dei principi di indipendenza, parità di trattamento, non discriminazione e di terzietà per assenza di cause di incompatibilità dovute a conflitto di interessi nei confronti dei candidati alla certificazione ed all’organismo formativo.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

I nominativi dei Presidenti di commissione d’esame inseriti nella lista creata ai sensi della D.G.R. n. 272 del 24/02/2021, se interessati e a parità di requisiti, potranno presentare istanza di riconferma per essere inseriti nell’elenco dei Presidenti di commissione.

I nominativi delle/degli EVCC non inseriti negli elenchi dovranno essere disattivati, da parte dei soggetti accreditati, dalla procedura di accreditamento.

4.2 Aggiornamento, permanenza, decadenza e cancellazione dagli elenchi

Gli elenchi sono periodicamente aggiornati dalla Regione Puglia, di norma:

- ogni due anni per EVCC;
- ed ogni anno per ESFP e Presidenti di commissione.

Il tempo di permanenza negli elenchi è quinquennale e si calcola dalla data di inserimento nell’elenco, a seguito del superamento della formazione propedeutica obbligatoria, mediante determinazione dirigenziale.

Annualmente gli organismi formativi accreditati devono presentare istanza di mantenimento degli EVCC negli elenchi.

Durante il periodo di permanenza negli elenchi, mediante presentazione di istanza di variazione per gli EVCC o delle procedure che saranno indicate dalla Regione Puglia a tale proposito, dovranno essere comunicate all’amministrazione tempestivamente eventuali modifiche dei dati conferiti al momento della candidatura relativi ai contatti di ciascun EVCC, ESFP o Presidente di commissione (numero di telefono, indirizzo mail), variazioni relative alla disponibilità territoriale, richieste di sospensione temporanea dall’esercizio delle funzioni o richieste di cancellazioni dagli elenchi, a meno che nel frattempo non sia stata già definita la nomina a componente di commissione e fatti salvi i diritti degli eventuali fruitori dei servizi.

Alla scadenza del periodo di permanenza negli elenchi:

- gli organismi formativi, per mantenere negli elenchi le/gli EVCC, devono richiedere un aggiornamento, , presentando apposita istanza collegata alla procedura di accreditamento;
 - i singoli ESFP e Presidenti di commissione interessati a permanere negli elenchi, devono richiedere una proroga, avvalendosi delle procedure che saranno indicate dalla Regione Puglia a tale proposito.
- In assenza di un aggiornamento o di una richiesta di proroga si ha l’automatico decadimento del personale esperto dal rispettivo elenco.

Sono inoltre ragioni di decadenza dagli elenchi:

- violazione di doveri ed obblighi assunti;
- insussistenza/mancanza/perdita dei requisiti dichiarati;
- accertate criticità metodologiche e comportamentali nella funzione, con ricadute negative nella gestione della commissione d’esame;
- mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie di aggiornamento.

Per il personale esperto ESFP e Presidenti di commissione, inoltre, è ragione di decadenza dagli elenchi anche la mancata disponibilità all’erogazione delle prestazioni per più di due volte, senza poter dimostrare la sussistenza di cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà.

ALLEGATO B Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00024 - OGGETTO: Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli esami in esito ad un percorso di formazione formale” e “Disposizioni sulla composizione e gestione degli elenchi del personale esperto per la procedura di Certificazione delle competenze”.

L'iscritto il cui nominativo sia decaduto dall'elenco può ripresentare la propria candidatura dopo un anno dalla data dell'atto con cui è stata disposta la cancellazione.

4.3 Compenso

I costi per la partecipazione delle/degli EVCC, ESFP e Presidente alla commissione d'esame in esito a un percorso formativo autorizzato/finanziato sono a carico dell'organismo formativo.

Il compenso è pari a euro– 200,00 (duecento/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), se dovuta – per ciascuna seduta, intendendosi per tale quella di durata compresa tra le cinque e le otto ore. Ai fini dell'accertamento della durata di ciascuna seduta farà fede il relativo verbale.

Il compenso non è corrisposto al Presidente di commissione che sia funzionario regionale in servizio, ma è versato dal soggetto attuatore direttamente in conto entrate nelle casse regionali entro il termine di svolgimento delle procedure d'esame.

Il compenso è corrisposto alla/all'EVCC se previsto dal contratto o incarico professionale o collaborazione con il soggetto attuatore.

È prevista un'indennità forfettaria a titolo di rimborso delle spese di viaggio qualora la sede dell'esame e la sede normale di lavoro del commissario (o la residenza dello stesso) siano ubicate nello stesso territorio regionale ad una distanza maggiore di 20 chilometri. In tal caso, l'ammontare dell'indennità sarà calcolato applicando i valori dei costi chilometrici appositamente calcolati dall'Automobile Club d'Italia (ACI).

Nel caso in cui la residenza del componente della commissione e la sede di lavoro non siano ubicate nel medesimo Comune, ai fini del calcolo del rimborso chilometrico di cui innanzi si considererà il tragitto minore. Laddove la sede di esame sia ubicata in un Comune diverso da quello della sede di lavoro, l'indennità per rimborso chilometrico è esente da imposizione in capo al percipiente, come da chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il compenso e il rimborso delle spese di viaggio sono sempre a carico del soggetto attuatore (anche nel caso di formazione autofinanziata) e, nel caso dei corsi finanziati con risorse pubbliche, sono ammessi a finanziamento nei limiti dell'importo previsto ed autorizzato per ciascun corso.

Il compenso e il rimborso delle spese dovranno essere corrisposti ai componenti della commissione dal soggetto attuatore non oltre venti giorni dall'ultima seduta d'esame, predisponendo all'uopo l'apposito modello di liquidazione.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

ALLEGATO A.1 - Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

CODICE RRPQN	DENOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A,B,C,D cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
2	Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
3	Tecnico mecatronico delle autoriparazioni	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
6	Responsabile tecnico di timbalesteria	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
8	Esercista	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica e una prova orale (DM 21 marzo 1994 n. 352). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
10	Direttore tecnico/adetto alla trazione di affari (attività funeraria)	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale consiste nella somministrazione di un test (R.E. n. 8/2015) e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
12	Specializzazione estetista	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESPF) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica e una prova orale (DM 21 marzo 1994 n. 352). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
14	Formazione teorica per estetista imprenditore	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESPF) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova orale (DM 21 marzo 1994 n. 352)
15	Operatore funebre/necroforo	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESPF) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale consiste nella somministrazione di un test (R.R. n. 8/2015) e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
16	Accordatore	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESPF) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
17	Agente e rappresentante di commercio	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESPF) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
18	Agente di affari in mediazione	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE STANDARD	Commissione esaminatrice "interna" composta da un rappresentante dell'organismo di formazione e da docenti delle materie del corso	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	Prova teorico pratica o simulazione, eventualmente sostituita da una prova scritta, e una prova orale (colloquio)

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
20	Specializzazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acondatore"	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
21	Formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acondatore"	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
26	Riqualificazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acondatore"	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperta/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperta/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominate dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
28	Guida esclusiva del Parco Nazionale della Regione Puglia	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un rappresentante dell'ente parco; b) una guida ambientale escursionistica; c) un rappresentante del soggetto formatore (docente del percorso formativo); d) un rappresentante della comunità del parco.	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti - attestato specifico previsto dalla normativa (legge 394/1991; DGR 21/04/2015)	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
31	Formazione per l'attività di esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (R.R. n. 11/2013) da: a) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza; b) un esperto designato dall'associazione di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello provinciale; c) un esperto designato dall'associazione dei consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1959 n. 281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale; d) un rappresentante degli enti del settore dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativa a livello provinciale; e) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia di competenza; f) un rappresentante della ASL competente per territorio; g) due docenti scelti tra quelli che hanno tenuto il corso	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale è composto da prova scritta e prova pratica (R.R. n. 11/2013) Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RIPQD	DEDENOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
34	Operatore Socio Sanitario - O.S.S.	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (R.R. 3 DICEMBRE 2018, n. 17 Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28 "Figura Professionale Operatore SocioSanitario") da: PRESIDENTE: - Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative COMPONENTI: - Direttore Sanitario o suo delegato; - Direttore del corso o un docente del corso; - Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale; - Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; - Rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali; SEGRETARIO: - Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è composto da prova teorica e prova pratica (R.R. n. 28/2007 e s.m.m.i.). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
42	Aggiornamento per l' tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA	NON PREVISTA	NON PREVISTA COMMISSIONE	Attestato di frequenza	Non è prevista prova di verifica
43	Formazione per l' tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è costituito da un questionario e una prova pratica (D.G.R. n. 2776/2010). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
44	Manutentore del verde	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è composto da una prova pratica e colloquio. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
46	Tecnico per l'attività di gestione delle autoriparazioni	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorica pratica, eventualmente costituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RRPQV	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
47	Tecnico per l'attività di carrozziere delle autorizzazioni	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un esperto/o alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVC) designato dall'organismo formativo; b) un esperto/o alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/o pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di qualificazione professionale	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
45	Direttore agenzia viaggi	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica, nominata dalla Sezione Turismo e internalizzazione (D.G.R. N. 817/2022), sulla base di specifiche disposizioni dettate dalla suddetta Sezione Regionale.	Attestato di qualificazione professionale	L'esame si articola in una prova scritta e in un colloquio (D.G.R. N. 817/2022 e Accordo Rep. ABI n. n. 2248/CR10/C16-C17 del 16 marzo 2022 con cui sono state approvate le "Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo").
48	Assistente studio odontoiatrico	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (D.G.R. N. 170/2022) da: a) Presidente - Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire; b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della Pubblica Istruzione; c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del Lavoro; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, il quale sia uno specialista in odontoiatria o un medico dentista iscritto all'Albo dei Medici, della Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri competente territorialmente; f) tre docenti del corso (uno per l'area socio culturale, legislativa, organizzativa e relazionale, uno per l'area igienico sanitaria, uno per l'area tecnico-operativa); almeno uno dei docenti deve essere iscritto all'albo degli odontoiatri o essere docente universitario del SSD MED28 (malattie odontostomatologiche e indicato sentito il parere non vincolante della Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri competente territorialmente).	Attestato di qualificazione professionale	L'esame finale è composto da una prova teorica ed una prova pratica (D.G.R. N. 170/2022). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
50	Corso propedeutico - pet therapy	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
51	Corso base per conduttore del cane e animal d'affezione	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE IRPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
52	Corso integrativo per conduttori del gatto e del coniglio	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
53	Corso base per il conduttore del cavallo	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
54	Corso base per il conduttore del asino	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
56	Corso base per responsabili di progetto e referenti di intervento TAA/EEA	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test. (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
55	Corso base per Medici Veterinari	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE SPECIFICA	Commissione esaminatrice "interna" composta (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - un Presidente e un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3 del R.R. n. 17/2019); - un referente dell'ente con competenze in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	L'esame finale è costituito da un test. (ai sensi del R.R. n. 17/2019).
57	Corso avanzato - pet therapy	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	Commissione esaminatrice pubblica costituita (ai sensi del R.R. n. 17/2019) da: - Presidente - Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di una scuola media superiore di indirizzo coerente con l'indirizzo del corso; - un docente del corso designato dall'organismo formativo in possesso di idoneità per gli IAA; - un esperto nominato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in possesso di attestato di idoneità agli IAA o di formazione progressa	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	L'esame finale è costituito da un test ed una prova pratica (ai sensi del R.R. n. 17/2019). Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
49	Ispletore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI	COMMISSIONE INTERNA ALL'ORGANISMO DI FORMAZIONE - COMPOSIZIONE STANDARD	Commissione esaminatrice "interna" composta da un rappresentante dell'organismo di formazione e da docenti delle materie del corso	Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti	Prova teorico pratica o simulazione, eventualmente sostituita da una prova scritta, e una prova orale (colloquio)

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RPOQ	DEINOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A.B.C.D. cap. 3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
	Ispettore impianti termici	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 35, art. 6, comma 2, lettera a) (qualificazione) e lettera b) (qualificazione)).	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Certificatore energetico	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 s.m.i. e della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 35 s.m.i.)	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Ispettore dell'attività di certificazione di prestazione energetica	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 s.m.i. e della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 s.m.i.)	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Responsabile di agriturismo (Corso di tipologia A)	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.
	Operatore didattico in maseria	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ VALIDO AI FINI DELL'ABILITAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA STANDARD	Commissione esaminatrice pubblica costituita da: a) un'esperto/a alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, l'Esperto/a della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) designato dall'organismo formativo; b) un'esperto/a alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, l'Esperto/a di Settore/ Figura Professionale (ESFP) nominata dall'amministrazione regionale; c) un funzionario/a pubblico con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni nominato dalla amministrazione regionale.	Attestato di idoneità valido ai fini dell'ABILITAZIONE	Prova teorico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.

Tabella dei percorsi formativi regolamentati con indicazioni relative all'esame e all'attestazione finale

ALLEGATO A.1

CODICE RRPQN	DENOMINAZIONE DEL PERCORSO	TIPOLOGIA DEL PERCORSO (A,B,C,D cap.3 linee guida)	TIPOLOGIA DI COMMISSIONE	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	TIPOLOGIA ATTESTAZIONE FINALE	PROVE D'ESAME
	Massaggiatore capo- bagino dei stabilimenti idroterapici	PERCORSO FINALIZZATO AL RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE	COMMISSIONE PUBBLICA SPECIFICA	La Commissione nominata dalla Regione, è così composta a) presidente – nominato dalla regione secondo le disposizioni vigenti; b) un rappresentante designato dal Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia; c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del ministero del lavoro; d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; e) un rappresentante della sezione dei datori di lavoro; f) tre docenti del corso (uno per Area giuridica e organizzativa, uno per area scientifica e igienico-sanitaria, uno per l'area tecnico-operativa).	Attestato di qualificazione professionale	Prova tecnico pratica, eventualmente sostituita da prova scritta, e una prova orale. Assegnazione dei punteggi come da linee guida di cui al presente atto.